



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

I “DECOSTITUITI” DE “LA SAPIENZA”: SANTI ROMANO, MAURIZIO MARAVIGLIA E CARLO COSTAMAGNA*

di Andrea Ridolfi**

SOMMARIO: 1. Premessa: le epurazioni in Italia – 2. Un breve profilo dei tre giuspubblicisti epurati – 2.1. Santi Romano – 2.2. Maurizio Maraviglia – 2.3. Carlo Costamagna – 3. Considerazioni conclusive

1. Premessa: le epurazioni in Italia

La mia relazione verterà su tre giuspubblicisti dell'Università *La Sapienza* di Roma – in ordine rigorosamente alfabetico, Carlo Costamagna¹, Maurizio Maraviglia², e Santi Romano³ – oggetto di epurazione nel trapasso dall'ordinamento fascista a

* Contributo pubblicato previa accettazione del Comitato scientifico del Convegno. Relazione presentata al Convegno *I 'Costituenti' de 'La Sapienza'*, svoltosi il giorno 30 novembre 2017, presso il Rettorato – Aula degli Organi Collegiali, Università La Sapienza di Roma.

** Dottore di Ricerca in Teoria dello Stato ed Istituzioni Politiche Comparate nell'Università degli Studi di Roma “*La Sapienza*” (XV Ciclo). Contrattista presso Università *Luis Guido Carli* di Roma.

¹ Sulla figura di Costamagna, si vedano G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1980, p. 259 ss.; M. Cupellaro, *Costamagna, Carlo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 30, Roma 1984, p. 276 ss.; T.E. Frosini, *Costamagna, Carlo*, in M. Ainis (a cura di), *Dizionario costituzionale*, Roma-Bari 2000, p. 120; M. Sbriccoli, *Costamagna, Carlo*, in V. de Grazia, S. Luzzatto (a cura di), *Dizionario del fascismo, Volume I (A-K)*, Ristampa, Torino 2005, p. 367; M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, in *Nomos* 2005, n. 1-2, p. 17 ss.; I. Stolzi, *Costamagna, Carlo*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, tomo I, p. 598 ss.; R. Sideri, *L'umanesimo nazionale di Carlo Costamagna*, Roma 2015; M. Caravale, *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna 2016, p. 166 ss., 203 ss., 287-288.

² Sulla figura di Maraviglia, la letteratura è piuttosto scarsa. L'unico lavoro che ho trovato è D. D'Alterio, *Maraviglia, Maurizio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LXIX, Roma 2007, p. 459 ss.

³ Sulla figura di Santi Romano, la bibliografia è sterminata. Senza avere alcuna pretesa di completezza, si vedano F. Coccozza, *Santi Romano Presidente del Consiglio di Stato. Cenni storici e punti problematici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 1977, n. 3, p. 1231 ss.; G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 228 ss.; T.E. Frosini, *Romano, Santi*, in M. Ainis (a cura di), *Dizionario costituzionale*, Roma-Bari 2000, p. 413-414; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, p. 109 ss.; M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Novecento*, Milano 2001, p. 277 ss., 405 ss.; M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto. Mosca, Orlando, Romano tra pensiero europeo e cultura meridionale*, Milano 2001, p. 150 ss.; Id., *L'istituzionalismo in Santi Romano tra diritto e politica*, in *Democrazia e diritto* 2011, n. 1-2, p. 135 ss.; C. Mozzarelli, *Romano, Santi*, in V. de Grazia, S. Luzzatto (a cura di), *Dizionario del fascismo, Volume II (L-Z)*, Torino 2003, p. 542-543; G. Melis, *Santi Romano e il Consiglio di Stato*, in *Le Carte e la Storia* 2003, n. 1, p. 5 ss.; Id., *Romano, Santi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 88, in http://www.treccani.it/enciclopedia/santi-romano_%28Dizionario-Biografico%29/; S. Lariccia, *Riflessioni sull'opera di Santi Romano a sessant'anni dalla morte*, in A. Cerri, P. Häberle, I.M. Jarvad, P. Ridola, D. Schefold (a cura di), *Il diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati*, Roma 2010, tomo III, p. 43 ss.; A. Romano, *Nota bio-bibliografica*, in S. Romano, *L'«ultimo» Santi Romano*, Milano 2013, p. 843 ss.; A. Sandulli, *Romano, Santi*, in AA.VV.,

quello repubblicano⁴. Caratteristica comune a tutti e tre è quella di essere non solo di essere docenti universitari ed esponenti di primo piano del Regime, ma anche senatori, e di essere perciò partecipi delle tribolate vicende di quella istituzione, che, dopo il 25 luglio 1943, pur rimanendo in uno stato di sostanziale inattività fino alla sua soppressione ad opera dell'Assemblea Costituente, fu oggetto di una pesante epurazione al proprio interno⁵. Articolerò, di conseguenza, la mia relazione in tre parti. Nella prima parte mi occuperò della problematica delle epurazioni, prendendo in considerazione soprattutto le epurazioni in ambito universitario e quelle riguardanti il Senato, dando anche un breve sguardo alla giurisprudenza. Nella seconda parte proverò, invece, a tracciare un breve profilo dei tre studiosi di diritto pubblico, cercando di mettere in evidenza alcuni punti fondamentali del loro pensiero. Nella terza, infine, cercherò di formulare qualche sintetica considerazione finale.

Le epurazioni in ambito universitario si inseriscono nell'ambito del processo di epurazione del personale burocratico e amministrativo⁶, avviato dal Governo Badoglio con il r.d.l. n. 29/B – che prevedeva l'allontanamento di tutti i dipendenti che avessero ricoperto cariche nel P.N.F.⁷ –, e poi proseguito dal Governo Bonomi con il d.lgs.lgt. n. 159/1944, definito, non a caso, la *Magna Charta* dell'epurazione politica⁸. È opinione comune che le epurazioni

Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., tomo II, p. 1728 ss.; M. Caravale, *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna 2016, p. 61 ss., 163-164, 186-187; S. Prisco, *La rappresentanza politica e la rappresentanza degli interessi. I giurpubblicisti del fascismo e la ricerca della "terza via"*, in https://cesfin.it/wp-content/uploads/2017/06/C-16-06-17-Prisco_14-06-17_-1755_ED.pdf, p. 5 ss.

⁴ Per quanto riguarda il trapasso dal fascismo alla Repubblica, sia consentito il rinvio ad A. Ridolfi, *La giurisdizione durante il regime costituzionale provvisorio e la sua valutazione nella giurisprudenza successiva*, in *Nomos* 2017, n. 2; A.M. Di Sefano, *Da Salò alla Repubblica. I giudici e la transizione dallo stato d'eccezione al nuovo ordine (d.lgs.lgt. 249/1944)*, Granarolo dell'Emilia 2013; M. Fiorillo, *Costituzione provvisoria*, in M. Ainis, *Dizionario costituzionale*, cit., p. 126 ss.; A. Pichierrri, *La Costituzione provvisoria. L'ordinamento dello Stato tra Fascismo e Repubblica*, Taranto 1996; V. Onida (a cura di), *L'ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del Fascismo all'avvento della Costituzione repubblicana. Testi e documenti con due saggi introduttivi sul periodo costituente e sulla Costituzione*, Torino 1991; E. Cheli (a cura di), *La fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea Costituente*, Bologna 1979.

⁵ Sui rapporti tra Senato del Regno e fascismo, si vedano M. Di Napoli, *Senato del Regno*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, II, cit., p. 618 ss.; A. Pezzana, *Il Senato del Regno dal 1922 al 1946. La Camera alta, il fascismo ed il postfascismo*, Foggia 2006, p. 33 ss.

⁶ Sulle epurazioni in generale, si vedano G. Melis, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna 1996, p. 425 ss.; H. Woller, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, tr. it. a cura di E. Morandi, Bologna 1997; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Milano 1999; R.P. Domenico, *Epurazione*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, I, cit., p. 475 ss.; M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, Milano 2005; Id., *L'epurazione del Consiglio di Stato alla caduta del fascismo*, in *Nuova informazione bibliografica* 2011, vol. VIII, n. 2, p. 319 ss.; A. Somma, *Alle origini della Repubblica italiana. Cultura liberale e rimozione dell'esperienza fascista*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 2008, n. 1, p. 91 ss.; M. Donini, *La gestione penale del passaggio dal fascismo alla democrazia. Appunti sulla memoria storica e l'elaborazione del passato "mediante il diritto penale"*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 2009, n. 1, p. 183 ss.; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, II ed., Milano 2014, p. 189 ss.; G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani, II. Il popolo delle scimmie (1915-1945)*, Torino 2015, p. 420 ss.; R. Bianchi Riva, «Per superiori ragioni di giustizia e di pubblico interesse». *Legislazione eccezionale e principi liberali dal Fascismo alla Repubblica*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (a cura di), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015, p. 155 ss.; M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti. 1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti*, Milano 2016, p. 9 ss.

⁷ Sul r.d.l. n. 29/B, si vedano A. Somma, *Alle origini della Repubblica italiana*, cit., p. 92-93; M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 34-35; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit., p. 10 ss.; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 116 ss.; V. Onida, *L'ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del Fascismo all'avvento della Costituzione repubblicana*, cit., p. 46-47.

⁸ Sul d.lgs.lgt. n. 159/1944, si vedano M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit., p. 9-10; R. Bianchi Riva, «Per superiori ragioni di giustizia e di pubblico interesse», cit., p. 157-158; G. Fornasari, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino 2013, p. 15 ss.; M. Donini, *La gestione penale del passaggio dal fascismo alla democrazia*, cit., p. 193 ss.; A. Somma, *Alle origini della Repubblica*

in Italia siano sostanzialmente fallite in tutti i settori⁹. Tra le cause che hanno portato allo svuotamento di esse va considerata, in primo luogo, l'Amnistia varata dal Guardasigilli Togliatti per scopi di pacificazione nazionale¹⁰, la cui applicazione portò alla scarcerazione di molti esponenti del Regime, finanche quelli imputati di gravissimi reati. Un ruolo fondamentale nel freno delle epurazioni è stato svolto, inoltre, anche dall'autorità giudiziaria¹¹, che, nell'ammettere prima l'impugnazione delle pronunce dell'Alta Corte di Giustizia, e poi nel riformarle, ha contribuito a far naufragare numerosi procedimenti¹².

Questo sostanziale fallimento risulta molto evidente non solo per quanto riguarda la magistratura¹³, ma anche per quanto riguarda gli apparati militari e di sicurezza¹⁴, e la stessa Università non fa eccezione in questo senso – si parla, non a caso, di continuità necessaria¹⁵ –, a maggior ragione visti alcuni emblematici casi di docenti esponenti di primo piano del Regime, incredibilmente riabilitati in seguito¹⁶. I tre giuspubblicisti in questione sembrano costituire, quindi, la classica eccezione che conferma la regola. Per la verità, essi non furono gli unici docenti colpiti da provvedimenti di allontanamento dalla cattedra. Tra i giuristi dell'Università *La Sapienza* si possono citare Sergio Panunzio¹⁷ – morto poco dopo

italiana, cit., p. 94 ss.; M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 41 ss.; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit., p. 48 ss.; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 193 ss.; V. Onida, *L'ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del Fascismo all'avvento della Costituzione repubblicana*, cit., p. 51 ss.

⁹ Sia consentito di rinviare ad A. Ridolfi, *La giurisdizione durante il regime costituzionale provvisorio e la sua valutazione nella giurisprudenza successiva*, cit., p. 50 ss.; M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 13 ss.; G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani*, II, cit., p. 421 ss.; M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 66 ss.; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit., p. 375 ss.; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 569 ss.

¹⁰ Sulla Amnistia Togliatti, si vedano M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 43 ss.; G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani*, II, cit., p. 424-425; G. Fornasari, *Giustizia di transizione e diritto penale*, cit., p. 22 ss.; M. Donini, *La gestione penale del passaggio dal fascismo alla democrazia*, cit., p. 189, 206 ss.; A. Somma, *Alle origini della Repubblica italiana*, cit., p. 112 ss.; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit., p. 327 ss.; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 533 ss.

¹¹ Sul ruolo dei giudici nella transizione, si vedano A. Bavarelli, *Magistrati in Emilia-Romagna. Carriere, limiti e virtù tra regime ed epurazione*, in *Le Carte e la Storia* 2010, n. 2, p. 181 ss.; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Bologna 2012, p. 247 ss., 267 ss.; A.M. Di Sefano, *Da Salò alla Repubblica*, cit., p. 123 ss.; G. Focardi, C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Bologna 2015.

¹² Si vedano, in proposito, R. Bianchi Riva, «Per superiori ragioni di giustizia e di pubblico interesse», cit., p. 158 ss.; G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani*, II, cit., p. 424; M. Donini, *La gestione penale del passaggio dal fascismo alla democrazia*, cit., p. 202 ss.; A. Somma, *Alle origini della Repubblica italiana*, cit., p. 114 ss.; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit., spec. p. 341 ss., 359 ss.

¹³ Sia consentito il rinvio ad A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 249 ss.; A. Ridolfi, *La giurisdizione durante il regime costituzionale provvisorio e la sua valutazione nella giurisprudenza successiva*, cit., p. 48 ss.

¹⁴ Rinvio, in proposito, a D. Conti, *Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori, e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana*, Torino 2017.

¹⁵ Si vedano A. Ridolfi, *La giurisdizione durante il regime costituzionale provvisorio e la sua valutazione nella giurisprudenza successiva*, cit., p. 51 ss.; G. Montroni, *La continuità necessaria. Università e professori dal fascismo alla Repubblica*, Milano 2016; F. Pelini, I. Pavan, *La doppia epurazione. L'Università di Pisa e le leggi razziali tra guerra e dopoguerra*, Bologna 2009, p. 119 ss.

¹⁶ Si veda, in proposito, B. Raggi, *Baroni di razza. Come l'Università del dopoguerra ha riabilitato gli esecutori delle leggi razziali*, Ariccia 2012, spec. p. 21 ss., ove cita tra i casi emblematici quello di Giacomo Acerbo.

¹⁷ Sulla figura di Panunzio, si vedano S. Prisco, *La rappresentanza politica e la rappresentanza degli interessi*, cit., p. 9 ss.; M. Caravale, *Una incerta idea*, cit., p. 105 ss., 128 ss., 165-166; F. Lanchester, *Panunzio, Sergio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 81, in http://www.treccani.it/enciclopedia/sergio-panunzio_%28Dizionario-Biografico%29/; D. Ippolito, *Panunzio, Sergio sr.*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo II, p. 1500 ss.; G. Parlato, *Panunzio, Sergio*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, II, cit., p. 305-306; T.E. Frosini, *Panunzio, Sergio*, in M. Ainis, *Dizionario costituzionale*, cit., p. 329-330; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 150 ss.; G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 266 ss.

l'allontanamento –, Giuseppe Bottai¹⁸, Pier Silverio Leicht¹⁹, e lo stesso Pietro De Francisci²⁰, in seguito riabilitato²¹.

Per quanto riguarda, invece, le epurazioni nell'ambito del Senato²², va rilevato che esso, pur non essendo stato sciolto (o soppresso) come la Camera dei Fasci e delle Corporazioni²³, rimase in una situazione di limbo²⁴, e venne reso impotente proprio con l'epurazione²⁵. L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, Carlo Sforza²⁶, aveva diviso i senatori epurabili in sei diverse categorie – la più numerosa delle quali era la sesta –, a seconda dell'imputazione che veniva loro attribuita. In virtù di ciò, egli deferì all'Alta Corte di Giustizia per il giudizio sulla decadenza *ex art. 8 d.lgs.lgt. n. 159/1944* ben 303 senatori (tra cui i tre giuristi in questione)²⁷, a cui se ne aggiunsero ulteriori ad opera degli Alti Commissari succeduti a Sforza: alla data del 1 ottobre 1945, risultavano deferiti 303 senatori ad opera di Sforza, 6 ad opera di Boeri ed ulteriori 85 ad opera di Nenni²⁸, a cui se ne aggiunsero ulteriori 5 nel 1946, con la conseguenza che, alla fine, furono deferiti ben 399

¹⁸ Sulla figura di Bottai, si vedano S. Cassese, *Bottai, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 13, Roma 1971, p. 389 ss.; E. Gentile, *Le origini dell'ideologia fascista (1918-1925)*, Roma-Bari 1975, p. 295 ss.; G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 248 ss.; G. Bedeschi, *La fabbrica delle ideologie. Il pensiero politico nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari 2002, p. 165 ss.; L. Di Nucci, *Bottai, Giuseppe*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, I, cit., p. 194 ss.; G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, III ed., Milano 2010; A. Gagliardi, *Bottai, Giuseppe*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo I, p. 319-320; M.G. Bottai, *Giuseppe Bottai, mio padre. Una biografia privata e politica*, Milano 2015.

¹⁹ Si vedano G. Ferri, *Leicht, Pier Silverio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 64, Roma 2005, p. 315 ss.; Id., *Leicht, Pier Silverio*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo I, p. 1161-1162.

²⁰ Su De Francisci, si vedano G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 253 ss.; C. Lanza, *De Francisci, Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 36, Roma 1988, p. 63 ss.; Id., *De Francisci, Pietro*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo I, p. 675 ss.

²¹ Si vedano G. Montroni, *La continuità necessaria*, cit., p. 29-30; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 193.

²² Si vedano R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit., p. 163 ss.; M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 33 ss.; A. Pezzana, *Il Senato del Regno dal 1922 al 1946*, cit., p. 159 ss.

²³ Di scioglimento parlano M. Mazziotti di Celso, *Parlamento, II. Diritto costituzionale, a) Principi generali e funzioni*, vol. XXXI, Milano 1981, p. 757 ss.; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit., p. 5; A. Pezzana, *Il Senato del Regno dal 1922 al 1946*, cit., p. 105; A. Mastropaolo, *L'enigma presidenziale. Rappresentanza politica e Capo dello Stato dalla monarchia alla Repubblica*, Torino 2017, p. 60-61. Di soppressione parla, invece, M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 28. Per ulteriori approfondimenti sulla questione, sia consentito il rinvio ad A. Ridolfi, *La giurisdizione durante il regime costituzionale provvisorio e la sua valutazione nella giurisprudenza successiva*, cit., p. 12 (nota 48).

²⁴ Rinvio, a questo proposito, a M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 25 ss., la quale sottolinea come il Senato fosse stato abolito dapprima dalla R.S.I. con il d.lgs. del Duce n. 867/1943, e solo successivamente dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 48/1946, che affidava alla Assemblea Costituente la competenza a deliberare sulla situazione giuridica dei senatori. In virtù di ciò, l'Assemblea Costituente il 29 ottobre 1947 dichiarò la decadenza di tutti i senatori dalla carica, sopprimendo definitivamente il Senato il 3 novembre 1947 con l'approvazione della l. cost. n. 3/1947. Si vedano, in proposito, anche A. Pezzana, *Il Senato del Regno dal 1922 al 1946*, cit., p. 41, 103-104, 126 ss.; V. Onida, *L'ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del Fascismo all'avvento della Costituzione repubblicana*, cit., p. 15, 168-169.

²⁵ Di impotenza parla M. Mazziotti di Celso, *Parlamento, II, Principi generali e funzioni*, cit., p. 758. Basti pensare che, alla fine, furono solo 32 i senatori non deferiti all'Alta Corte di Giustizia. Per l'elenco completo, si veda M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 157.

²⁶ Sulla figura del conte Sforza, si vedano E. Di Nolfo, *Carlo Sforza, diplomatico e oratore*, in C. Sforza, *Discorsi parlamentari*, Bologna 2006, p. 13 ss.; L. Zeno, *Ritratto di Carlo Sforza*, Firenze 1975. Per un ricordo autobiografico, si veda C. Sforza, *L'Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi*, Roma 1944, p. 208 ss.

²⁷ Si vedano M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 54 ss.; A. Pezzana, *Il Senato del Regno dal 1922 al 1946*, cit., p. 173 ss. (che parla, però, di 307 senatori deferiti).

²⁸ Si vedano, in proposito, M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 84 ss., spec. p. 90; A. Pezzana, *Il Senato del Regno dal 1922 al 1946*, cit., p. 177.

senatori²⁹. Come è noto, poi, quasi tutte le dichiarazioni di decadenza furono annullate in seguito dalla Cassazione – solo 43 senatori vennero considerati definitivamente decaduti³⁰ –, una piccola parte (32 senatori) prima della definitiva soppressione del Senato, la grande maggioranza dopo la definitiva soppressione del Senato³¹.

Quanto alla giurisprudenza sulle sanzioni contro il fascismo, mi sembra emergere nettamente l'orientamento che negava la possibilità di mettere in discussione le sanzioni dal punto di vista della loro legittimità³². La giurisprudenza, in questo senso, era unanime rispetto a una dottrina e ad un mondo politico assai più diviso al proprio interno³³. L'impossibilità di mettere in discussione le sanzioni si esplicitava o con l'affermazione della loro legittimità – si possono citare in proposito Cass., 6 novembre 1944 (*Dumini*)³⁴, Cass. Milano, 13 giugno 1945 (*Zunino*)³⁵, e Cass. Milano, 16 luglio 1945 (*Raimondi*)³⁶ –, oppure negando al giudice la possibilità di sindacarle – si possono citare, in proposito, Cass. Milano, 3 agosto 1945 (*Pirrone*)³⁷, e Cass. Milano, 25 giugno 1946 (*Cappelli*)³⁸ –.

2. Un breve profilo dei tre giuspubblicisti epurati

2.1. Santi Romano

Dei tre giuspubblicisti presi in esame, Santi Romano è senza dubbio il docente con il profilo politico meno accentuato. Benché all'atto della sua epurazione fosse un personaggio di primo piano dell'Italia fascista e avesse accettato onori e prebende da parte del Regime, Santi Romano aveva conquistato la sua fama ben prima della Marcia su Roma, divenendo, insieme al suo Maestro, Vittorio Emanuele Orlando, il massimo esponente della scuola giuspubblicistica italiana³⁹. Proprio in virtù della notorietà precedente, è discusso se la sua adesione al fascismo sia da intendersi come una collaborazione tecnica, che ha avuto, anzi, il merito di isolare le tendenze più estremistiche⁴⁰, o se, invece, abbia avuto il significato di

²⁹ Per l'elenco dei senatori deferiti, si veda M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 159 ss.

³⁰ L'elenco dei senatori definitivamente decaduti è in M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 186.

³¹ L'elenco è in A. Pezzana, *Il Senato del Regno dal 1922 al 1946*, cit., p. 203 ss.; M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 173.

³² Per una analisi della giurisprudenza sul tema della legittimità delle sanzioni contro il fascismo, si veda R. Bianchi Riva, «*Per superiori ragioni di giustizia e di pubblico interesse*», cit., p. 162 ss.

³³ Cfr., in proposito, M. Donini, *La gestione penale del passaggio dal fascismo alla democrazia*, cit., p. 197 ss.

³⁴ *Repertorio de Il Foro italiano* 1946, voce *Fascismo (sanzioni contro il)*, col. 398, n. 141.

³⁵ Ivi, col. 394, n. 91-92.

³⁶ Ivi, n. 93-94.

³⁷ Ivi, n. 95-96.

³⁸ Ivi, n. 97.

³⁹ Sulla scuola giuspubblicistica nazionale, in particolare, si vedano G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 190 ss.; L. Ferrajoli, *La cultura giuridica del Novecento*, II ed., Roma-Bari 1999, p. 20 ss.; G. Azzariti, *Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e discontinuità dello Stato costituzionale*, Torino 2000, p. 19 ss.; F. Lanchester, *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Roma-Bari 2004; A. Romano, *Nota bio-bibliografica*, cit., p. 844 ss.

⁴⁰ In questo senso, si veda L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 38 (ove parla di adesione di Romano al fascismo, al pari di quella di Ranalletti e di Manzini) e 46 (ove sottolinea che il prestigio della tradizione impersonata da Orlando e Romano riuscì a tenere a freno le spinte di Costamagna e Panunzio, i quali proponevano la rottura della continuità e la rifondazione dello Stato sulla base di una esplicita costituzionalizzazione dei principi del

una vera e propria scelta convinta⁴¹. Anticipando quelle che sono le mie conclusioni, dico subito che tendo a propendere per la seconda ipotesi.

Il controverso rapporto di Romano con il fascismo emerge proprio dalla comparazione con altri due studiosi siciliani di diritto costituzionale della sua epoca, Vittorio Emanuele Orlando e Gaetano Mosca⁴². Se è vero, infatti, che tutti e tre hanno avuto una singolare simmetria di vita⁴³, è soprattutto il rapporto con il fascismo che segna una profonda differenza tra di essi. Mosca ed Orlando, come tanti esponenti della classe politica liberale, all'inizio ebbero una qualche simpatia per il fascismo – in un simile equivoco cadde lo stesso Croce⁴⁴ –, ma poi, con l'assassinio di Matteotti e la svolta autoritaria⁴⁵, passarono decisamente all'opposizione⁴⁶: Orlando si dimise da deputato⁴⁷, e, per non giurare fedeltà al fascismo, nel 1931 chiese ed ottenne il collocamento a riposo⁴⁸; Mosca, che Michels

fascismo e del corporativismo). Perplexità sulla collaborazione meramente tecnica sono sollevate da F. Coccozza, *Santi Romano Presidente del Consiglio di Stato*, cit., p. 1240, secondo cui Romano non era esente dal limite più tipico della cultura giuridica tradizionale, ovvero quella di credere fermamente nella «neutralità» della scienza, «neutralità» che egli trasferiva anche all'altra attività da lui posta in essere, quella svolta nel Consiglio di Stato: trincerandosi dietro lo scudo della tecnicità e della neutralità del suo ruolo, egli poteva offrire tranquillamente la propria collaborazione al governo fascista, incontrando la piena comprensione di tutti gli ambienti giuridici.

⁴¹ In questo senso, si veda M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 151, secondo il quale la legittimazione che la collaborazione di Santi Romano arreca al regime fascista è non solo di natura tecnico-giuridica, ma anche ideologica. In questa ottica, prosegue Fotia (ivi, p. 153), la nomina al Consiglio di Stato e a senatore del Regno non sono altro che pubblici riconoscimenti del leale lavoro svolto a servizio del Regime.

⁴² Anche sulle figure di Mosca ed Orlando, una bibliografia completa sarebbe praticamente impossibile per ragioni di spazio. Oltre al già citato lavoro di Cianferotti, mi limito a segnalare A.C. Jemolo, *Anni di prova*, Vicenza 1969, p. 159 ss.; P. Alatri, *Lineamenti di storia del pensiero politico moderno, II. Da Marx a Maruse*, Messina 1975, p. 140 ss.; G. Sola, *Introduzione*, in G. Mosca, *Scritti politici*, a cura di G. Sola, Torino 1982, p. 7 ss.; L. Borsi, *Classe politica e costituzionalismo: Mosca, Arcoleo, Maranini*, Milano 2000, p. 25 ss.; T.E. Frosini, *Mosca, Gaetano*, in M. Aini, *Dizionario costituzionale*, cit., p. 307; Id., *Orlando, Vittorio Emanuele*, ivi, p. 327; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 34 ss., 67 ss.; M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico*, cit., p. 67 ss., 181 ss., 201 ss., 371 ss.; M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 23 ss., 77 ss.; C. Pinelli, «Un errore quasi necessario». *Il suffragio universale nel pensiero di Gaetano Mosca*, in *Quaderni costituzionali* 2001, n. 1, pp. 155 ss.; A. Panebianco, *Gaetano Mosca, studioso e uomo politico*, in G. Mosca, *Discorsi parlamentari*, Bologna 2003, p. 13 ss.; C. Malandrino, *Mosca, Gaetano*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo, II*, cit., p. 173-174; N. Bobbio, *Saggi sulla scienza politica in Italia*, Ristampa II ed., Roma-Bari 2005, p. 159 ss., 181 ss., 201 ss.; A. Passerin d'Entrèves, *Potere e libertà politica in una società aperta*, Bologna 2005, p. 149 ss.; F. Lanchester, *Gaetano Mosca e il costituzionalismo italiano*, in *Democrazia e diritto* 2011, n. 1-2, pp. 79 ss.; G. Azzariti, *Il liberalismo autoritario e la costruzione dello Stato italiano. Vittorio Emanuele Orlando, un liberale al servizio dello Stato*, ivi, p. 117 ss.; S. Caruso, *Mosca, Gaetano*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo II, p. 1389 ss.; L. Nivarra, *Orlando, Vittorio Emanuele*, ivi, p. 1465 ss.; V. Teotonico, *La sovranità nel pensiero e nell'opera di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Rivista AIC* 2017, n. 4 (12-10-2017).

⁴³ Si veda M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 179 ss.

⁴⁴ Si vedano P.G. Zunino, *Interpretazione e memoria del fascismo. Gli anni del regime*, Ristampa, Roma-Bari 2000, p. 111 ss.; G. Bedeschi, *La fabbrica delle ideologie*, cit., p. 205 ss.; Id., *Liberalismo vero e falso*, Firenze 2008, p. 125 ss.; N. Bobbio, *Politica e cultura*, II ed., a cura di F. Sbarberi, Torino 2005, spec. p. 177 ss.

⁴⁵ Sull'annichilimento della funzione parlamentare dopo il 1925, si veda P. Calamandrei, *La funzione parlamentare sotto il fascismo*, in AA.VV., *Il centenario del Parlamento: 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, Roma 1948, p. 261 ss., spec. p. 270 ss.

⁴⁶ Sul rapporto di Mosca ed Orlando con il fascismo, si vedano G. Sola, *Introduzione*, cit., p. 76 ss.; M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 212 ss.; G. Bedeschi, *La fabbrica delle ideologie*, cit., p. 212 ss.; A. Panebianco, *Gaetano Mosca, studioso e uomo politico*, cit., p. 26 ss.; N. Bobbio, *Saggi sulla scienza politica in Italia*, cit., p. 197 ss.; S. Fedele, *Vittorio Emanuele Orlando tra fascismo e postfascismo*, in *Humanities* 2013, vol. II, n. 4, p. 41 ss.

⁴⁷ Si veda S. Fedele, *Vittorio Emanuele Orlando tra fascismo e postfascismo*, cit., p. 44; M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 220.

⁴⁸ Si veda S. Fedele, *Vittorio Emanuele Orlando tra fascismo e postfascismo*, cit., p. 45. È da rilevare, peraltro, che il collocamento a riposo di Orlando portò Santi Romano, fino a quel momento incaricato di Diritto Amministrativo, ad assumere l'incarico di Diritto Costituzionale, su designazione del suo stesso Maestro (sottolinea questo aspetto A. Romano, *Nota bio-bibliografica*, cit., p. 850).

addirittura inseriva tra i padri nobili del fascismo⁴⁹, non solo fu tra i primi firmatari del *Manifesto degli intellettuali antifascisti* di Croce⁵⁰, ma parlò sia contro il disegno di legge sulle associazioni⁵¹, che contro la legge fascistissima sulle attribuzioni del Primo Ministro⁵², in un dei discorsi parlamentari più nobili mai pronunciati⁵³. Ben diverso, invece, l'atteggiamento di Santi Romano, il quale, anzi, non solo venne nominato nelle commissioni per le riforme costituzionali istituite dal fascismo⁵⁴, ma prese anche la tessera del P.N.F. (nell'ottobre 1928) e accettò la nomina a Presidente del Consiglio di Stato. È stato detto, anzi, che la sua collaborazione con il Regime non può destare meraviglia proprio in base alle sue stesse premesse teoriche⁵⁵.

Né può essere taciuto il coinvolgimento di Romano in una delle pagine più ripugnanti dell'Italia fascista, le leggi razziali⁵⁶. Certamente, il coinvolgimento di Romano è minore di quello dei giuristi militanti che cercarono di dare un vero e proprio fondamento alle teorie razziste, ma non può essere negato il fatto che egli diede il suo esplicito assenso – alcuni passi della sua lettera di accettazione furono pubblicati nel primo numero della stessa rivista – a fare parte del Comitato Scientifico della rivista *Il diritto razzista*, diretta da Stefano Maria Cutelli⁵⁷. È discutibile se l'adesione al Comitato Scientifico di una rivista comporti automaticamente l'accettazione integrale di tutto ciò che viene pubblicato in essa, ma non

⁴⁹ Si veda R. Michels, *Socialismo e fascismo (1925-1934)*, a cura di G. Panella, Milano 1991, p. 55 ss., spec. p. 74-75.

⁵⁰ Per una ricostruzione storica, rinvio a E.R. Papa, *Storia di due manifesti. Il fascismo e la cultura italiana*, Milano 1958; G. Bedeschi, *La fabbrica delle ideologie*, cit., p. 212 e 270; Id., *Liberalismo vero e falso*, cit., p. 131; N. Bobbio, *Politica e cultura*, cit., p. 192.

⁵¹ Si veda G. Mosca, *Discorsi parlamentari*, cit., p. 355 ss.

⁵² Ivi, p. 359 ss.

⁵³ Sull'importanza di questo discorso si soffermano G. Sola, *Introduzione*, cit., p. 77-78; A. Panebianco, *Gaetano Mosca, studioso e uomo politico*, cit., p. 27-28; N. Bobbio, *Saggi sulla scienza politica in Italia*, cit., p. 179

⁵⁴ Sulla Commissione dei Quindici e dei Diciotto, si vedano M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 152-153; R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma 2002, p. 205 ss.; A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, III ed., Torino 2003, p. 52 ss.; A. Mastropaolo, *L'enigma presidenziale*, cit., p. 32 ss.; S. Prisco, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, cit., p. 10.

⁵⁵ Cfr., in proposito, M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 150 ss., ove sottolinea che la scelta della collaborazione con il fascismo da parte di Romano attingeva ispirazione dal radicale rigetto dell'individualismo liberaldemocratico proprio dell'ideologia nazionalista, in quanto il paradigma politico che non affermava altra libertà se non quella che si organizzava nello Stato risultava convincente per il teorico del pluralismo degli interessi, per cui le spinte conflittuali della società moderna potevano trovare composizione solo nelle superiori istanze dello Stato.

⁵⁶ Sulla persecuzione dei cittadini di religione ebraica, si vedano R. Zangrandi, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione*, Milano 1962, p. 407 ss.; L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, Milano 1969, vol. II, p. 422 ss.; A.C. Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione ai nostri giorni*, IV ed. Torino 1977, p. 261 ss.; R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, IV ed., Torino 1993, spec. p. 235 ss., 344 ss.; P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4. L'Età dei totalitarismi e della democrazia, Roma-Bari 2001, p. 293 ss.; M. Sarfatti, *Leggi razziali*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, II, cit., p. 21 ss.; G. Gabrielli, *Razzismo*, ivi, p. 470 ss., spec. p. 474 ss.; G. Luzzatto Voghera, *Antisemitismo*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, I, cit., p. 80 ss.; E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Ristampa, Roma-Bari 2006, p. 40 ss., 58 ss., 80 ss.; C. Piperno, *Le leggi razziali del 1938-1939*, in M. Stipo (a cura di), *Studi per il centenario della GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (1903) di Cino Vitta. Atti dei Convegni Roma, 21 novembre 2003 e 16 luglio 2004 Consiglio di Stato – Palazzo Spada*, Roma 2006, p. 229 ss.; A. Pezzana, *Il Senato del Regno dal 1922 al 1946*, cit., p. 51 ss.; L. Garlati, T. Vettor (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Milano 2009; F. Pelini, I. Pavan, *La doppia epurazione*, cit., p. 17 ss.; G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 229 ss.; S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli Ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1946)*, Torino 2013; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 27 ss.; G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani*, II, cit., p. 321 ss.

⁵⁷ Si vedano, in proposito, G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 136 ss.; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 48; R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 379-380.

si può comunque discutere che lo scopo della rivista fosse quello di fare propaganda della legislazione razziale, ragion per cui la difesa romaniana sulla collaborazione meramente “tecnica” con il Regime si rivela debolissima in questo caso.

L’atteggiamento di sostanziale indifferenza nei riguardi del razzismo di Stato, tuttavia, può essere compreso se si tiene presente l’idea che Santi Romano aveva di uguaglianza. Nella VII Edizione del *Corso di diritto costituzionale*, pubblicata ben 5 anni dopo l’approvazione delle leggi razziali, egli elencava la razza come la prima condizione che influiva sulla capacità di diritto pubblico dei cittadini metropolitani⁵⁸. Tutto questo, a suo avviso, non era in contraddizione con gli artt. 24 e 25 dello Statuto albertino, che sancivano l’uguaglianza di tutti cittadini nei loro diritti e nei loro obblighi⁵⁹. Egli negava, infatti, che l’uguaglianza desse luogo ad uno speciale diritto di libertà, in quanto esso concerneva anche altre categorie di diritti, nonché i doveri dei cittadini e in genere l’intera loro capacità, anche se poi ammetteva che il principio in questione si risolvesse niente altro che in un criterio di interpretazione del diritto oggettivo, più che in un diritto soggettivo a sé stante⁶⁰, affermazione che era identica a quella contenuta nella IV Edizione, pubblicata dieci anni prima⁶¹. D’altra parte, ancor prima delle leggi razziali, Romano aveva affermato che l’uguaglianza era un principio generale che faceva salve le eccezioni determinate dalle leggi, e comunque non impediva che ad una diversa condizione corrispondesse una diversa capacità⁶². È sintomatico, inoltre, che questa affermazione fosse già contenuta ne *Il diritto pubblico italiano*, scritto intorno al 1914, quando il fascismo era ancora da venire⁶³.

Si potrebbe aggiungere anche che Romano ha sempre avuto una visione funzionalistica e recessiva delle libertà, tanto che le *Lezioni di diritto costituzionale* tenute all’Università di Modena nell’anno accademico 1906-1907 – in piena epoca giolittiana – si arrestano alla giurisdizione, e non prendono affatto in esame la materia dei diritti e delle libertà⁶⁴. Ad ulteriore conferma della svalutazione delle libertà si potrebbe, infine, invocare il fatto che sia nel manualetto curato insieme a Virginio Feroci nel 1927, *Principi generali del diritto e diritto costituzionale*, sia nella II Edizione del suo *Corso di diritto costituzionale* del 1928, Romano tratti delle libertà in maniera formalistica, limitandosi ad illustrare le disposizioni dello Statuto, senza porsi minimamente il problema della compatibilità di esse con la legislazione liberticida del biennio 1925-1926⁶⁵.

⁵⁸ Si veda S. Romano, *Corso di diritto costituzionale*, VII ed., Padova 1943, p. 184 ss.

⁵⁹ Ivi, p. 190.

⁶⁰ Ivi, p. 416-417.

⁶¹ Si veda S. Romano, *Corso di diritto costituzionale*, IV ed., Padova 1933, p. 360-361.

⁶² Ivi, p. 153.

⁶³ Si veda S. Romano, *Il diritto pubblico italiano*, Milano 1988, p. 82-83.

⁶⁴ Si veda S. Romano, *Lezioni di diritto costituzionale. Appunti raccolti e compilati da Augusto Romani e Augusto Marroni. Università di Modena, Anno 1906-1907*, s.e. (probabilmente, Modena 1907). Sono molto grato al Prof. Marco Franchini di avermi dato la possibilità di venire in possesso di questa rara opera.

⁶⁵ Sottolinea questo aspetto M. Caravale, *Una incerta idea*, cit., p. 186-187. Sulla legislazione liberticida del biennio 1925-1926, si vedano P. Calamandrei, *La funzione parlamentare sotto il fascismo*, cit., p. 275-276; L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d’Italia nel periodo fascista*, cit., vol. I, p. 367 ss.; V. Castronovo, *La stampa italiana dall’Unità al fascismo*, Roma-Bari 1973, p. 342 ss.; R. Martucci, *Storia costituzionale italiana*, cit., p. 208 ss.; A. Aquarone, *L’organizzazione dello Stato totalitario*, cit., p. 47 ss.; R. D’Alfonso, *Costruire lo Stato forte*, cit., p. 173 ss.; S. Cassese, *Lo stato fascista*, Bologna 2010, p. 16 ss., 49 ss.;

Per quanto riguarda l'epurazione, la posizione di Romano era simile a quella di un altro giurista de *La Sapienza*, anch'egli senatore, membro della Commissione dei Diciotto, nonché del Comitato Scientifico del *Il diritto razzista*, il già citato Pier Silverio Leicht, che venne allontanato dalla cattedra universitaria e radiato dall'Accademia dei Lincei⁶⁶. La principale differenza tra i due fu che Leicht, essendo professore di ruolo, venne sottoposto a procedimento di epurazione, e, alla fine, dispensato dal servizio, laddove, invece, l'espulsione di Romano dall'Università fu molto più semplice, essendo un semplice incaricato, e non godendo perciò delle garanzie di inamovibilità che la Riforma Gentile aveva previsto a tutela della libertà di insegnamento dei docenti di ruolo (art. 20 r.d. n. 2102/1923)⁶⁷.

Per quanto riguarda l'epurazione dal Senato – Romano era stato nominato senatore il 6 aprile 1934 e convalidato il 4 maggio 1934 – fu chiesta la sua decadenza il 7 agosto 1944 per la sesta categoria di epurabili, ovverosia per avere mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra sia con i voti sia con azioni individuali tra cui la propaganda esercitata dentro e fuori il Senato⁶⁸, decadenza che fu dichiarata il 22 marzo 1945⁶⁹. Per Leicht, invece, la decadenza da senatore – era stato nominato il 1 marzo 1934 e convalidato il 3 maggio 1934 – fu richiesta il 7 agosto 1944 per la prima categoria di epurabili, ovverosia per avere partecipato al governo dopo il 3 gennaio 1925 (Leicht era stato sottosegretario alla Educazione Nazionale dal 1927 al 1929)⁷⁰, e per avere con la sua attività ed i suoi voti contribuito, dapprima come deputato, e poi come senatore a mantenere il regime fascista ed a rendere possibile la guerra, decadenza che fu dichiarata il 30 ottobre 1944⁷¹. La decadenza sia di Leicht che di Santi Romano fu poi annullata dalla Cassazione l'8 luglio 1948, quando Romano era già morto da qualche mese.

Oltre ad essere allontanato dalla Cattedra universitaria ed essere epurato come senatore, Romano venne sottoposto ad epurazione come Presidente del Consiglio di Stato⁷², in uno dei pochissimi procedimenti tra gli alti gradi dello Stato a non suscitare particolari reazioni o proteste⁷³. Romano non fu l'unico consigliere di Stato ad essere deferito dall'Alto

G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani*, II, cit., p. 235 ss.; S. Prisco, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, cit., p. 12.

⁶⁶ Si vedano G. Montroni, *La continuità necessaria*, cit., p. 31; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 193-194.

⁶⁷ Sulla Riforma Gentile, sia consentito il rinvio a P. Gasparri, *L'autonomia didattica ed amministrativa degli enti d'istruzione*, in AA.VV., *Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. L'istruzione e il culto, 1: l'istruzione a cura di C.M. Iaccarino*, Vicenza 1967, p. 61 ss., spec. p. 73 ss.; B. Cammarella, *L'istruzione universitaria*, ivi, p. 123 ss., spec. p. 149 ss.; F. Colao, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano 1995, p. 424 ss.; J. Charnitzky, *Riforma Gentile*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, II, cit., p. 511 ss.; G. Luzzatto, *Università*, ivi, p. 760 ss.; F. Lanchester, *Pensare lo Stato*, cit., p. 27, 38-39; A. Ridolfi, *L'Università pubblica e l'Università privata*, in M. Benvenuti, F. Angelini (a cura di), *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione. Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014*, Napoli 2014, p. 491 ss., spec. p. 503; G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani*, II, cit., p. 216 ss.

⁶⁸ Si veda M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 56-57 (nota 79).

⁶⁹ Ivi, p. 287.

⁷⁰ Ivi, p. 54-55 (nota 71).

⁷¹ Ivi, p. 254-255.

⁷² Per una ricostruzione della vicenda, si veda R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit., p. 61 ss.

⁷³ Si vedano, a tale proposito, G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 192; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit., p. 61.

Commissario, poiché i deferimenti riguardarono oltre metà dei componenti di questa istituzione (42 consiglieri deferiti su un totale di 75)⁷⁴. I suoi capi di imputazione riguardavano la partecipazione alla vita politica attiva del fascismo come senatore – imputazione di cui era stato oggetto anche nel giudizio sulla decadenza dalla carica –, l'aver dato luogo ad un sistema di favoritismi nell'ambito dello stesso Consiglio di Stato, l'aver collaborato con il governo fascista repubblicano e l'aver compiuto manifestazioni di apologia fascista nel corso del discorso di investitura. Sospeso dal servizio il 3 ottobre 1944, chiese e ottenne il collocamento a riposo il 29 gennaio 1945, mantenendo anche il diritto alla pensione.

D'altra parte, occorre tenere conto del fatto anche che la sua stessa nomina a Presidente del Consiglio di Stato era un atto discutibile, perché in plateale contrasto con la prassi seguita sino a quel momento: pur essendo uno dei massimi studiosi di diritto pubblico, infatti, Santi Romano non aveva avuto alcuna esperienza come consigliere di Stato⁷⁵. Si potrebbe leggere forse la sua nomina a Presidente come un tentativo di fascistizzare anche la magistratura amministrativa, dopo quella ordinaria⁷⁶, e questa è anche la giustificazione che viene data al consigliere Schanzer, il concorrente di Romano, per la sua mancata nomina⁷⁷. In realtà, la questione è assai più complessa, poiché sulla tesi della fascistizzazione effettiva della magistratura gli studiosi si sono alquanto divisi⁷⁸, e questo vale, a maggior ragione, per la nomina di Santi Romano.

C'è chi ha visto nella nomina di Romano un esplicito veto nei riguardi del consigliere Schanzer, invisibile al regime in quanto giolittiano, oltre che una scelta dettata dall'esigenza del regime di un rafforzamento intellettuale, attraverso l'assorbimento delle figure più eminenti⁷⁹. C'è chi, partendo dal discorso di insediamento nella carica e dalla intenzione ivi

⁷⁴ Si veda, in proposito, M. Cardia, *L'epurazione del Consiglio di Stato alla caduta del fascismo*, cit., p. 325, secondo la quale di questi 42, solo 5 consiglieri vennero sanzionati al termine del processo epurativo sia di primo che di secondo grado, mentre nel giudizio di primo grado furono sanzionati 12 magistrati. Quattordici consiglieri, invece, non subirono sanzioni, mentre 18 (più altri 4 a giudizio di epurazione concluso) vennero collocati a riposo. Per una comparazione tra il Consiglio di Stato durante il fascismo e il *Conseil d'Etat* francese durante la Repubblica di Vichy, si veda D. Lochak, *Il «Conseil d'Etat» di Vichy ed il Consiglio di Stato nel periodo fascista*, in Y. Mény, *Il Consiglio di Stato in Francia e in Italia*, Bologna 1994, p. 51 ss.

⁷⁵ Si vedano, in proposito, F. Coccozza, *Santi Romano Presidente del Consiglio di Stato*, cit., p. 1234; G. Melis, *Santi Romano e il Consiglio di Stato*, cit., p. 6; D. Lochak, *Il «Conseil d'Etat» di Vichy ed il Consiglio di Stato nel periodo fascista*, cit., p. 101.

⁷⁶ Sul rapporto tra magistratura e fascismo, sia consentito il rinvio ad A. Ridolfi, *La giurisdizione durante il regime costituzionale provvisorio e la sua valutazione nella giurisprudenza successiva*, cit., p. 51; M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit., p. 11 ss.; G. Focardi, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945*, Padova 2012, p. 29 ss.; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 143 ss.; O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Milano 2003; C. Guarneri, *Magistratura*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, II, cit., p. 74 ss.; A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., p. 240 ss.; G. Neppi Modona, *La magistratura e il fascismo*, in *Politica del diritto* 1972, n. 3-4, p. 563 ss.

⁷⁷ Si vedano, in proposito, G. Melis, *Storia dell'amministrazione italiana*, cit., p. 343; Id., *Santi Romano e il Consiglio di Stato*, cit., p. 5-6.

⁷⁸ Di una fascistizzazione parziale della magistratura parla M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 23.

⁷⁹ Si veda M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 166 ss., che cita a suffragio di questa tesi le commissioni per la riforma dei codici in cui vi era la presenza dei più importanti giuristi italiani del momento (Vassalli, Scialoja, Carnelutti, Redenti, Calamandrei, Arturo Rocco e Manzini) e il caso di Alberto Beneduce. Qualche perplessità nei riguardi di questa ricostruzione è avanzata da F. Coccozza, *Santi Romano Presidente del Consiglio di Stato*, cit., p. 1234, secondo cui l'indubitabile avversione del regime fascista per Schanzer non esaurisce il quadro delle motivazioni che portarono alla nomina di Santi Romano,

manifestata di non accogliere tendenze espansive del potere del giudice amministrativo⁸⁰, ha visto in essa una sorta di equivalente della nomina di Mariano D'Amelio a presidente della Cassazione⁸¹. In questa ottica, la nomina di Romano era la dimostrazione che, a partire dai suoi vertici, il Consiglio di Stato non era fatto per creare grattacapi al governo per la scarsa indipendenza dei suoi componenti, sia per la nomina politica, sia per il notevole grado di controllo nello svolgimento delle funzioni, e sia per la contiguità con il potere esecutivo, coltivata attraverso le tante missioni extraistituzionali che ai suoi componenti venivano assegnate⁸². C'è chi, invece, ha negato che la nomina di Romano possa essere vista come un tentativo di fascistizzare l'organo, in primo luogo perché Romano non era certo un fascista della prima ora⁸³, ed anche perché la subordinazione dell'organo al potere esecutivo non sarebbe affatto scontata⁸⁴. A sostegno di questa ultima tesi si potrebbe invocare il fatto che la giurisprudenza sulle leggi razziali del Consiglio di Stato, a differenza di quella della Cassazione, si caratterizzò per un orientamento più garantista⁸⁵, volto a sminuire ed a circoscrivere il più possibile gli effetti delle disposizioni più ripugnanti della legislazione razziale⁸⁶. Tuttavia, ciò non toglie che, a mio avviso, le responsabilità di Santi Romano siano comunque evidenti.

2.2. Maurizio Maraviglia

A differenza di Santi Romano, il profilo di Maurizio Maraviglia è essenzialmente politico, essendo, oltre che avvocato e giornalista, anche tra i fondatori del movimento nazionalista, deputato dal 1924 al 1939, membro del Gran Consiglio del Fascismo dal 1923 al 1929, e con cariche di primo piano nel P.N.F. nel corso degli anni '20. Maraviglia fa parte quindi della componente nazionalista del fascismo, al pari di Alfredo Rocco⁸⁷, o di Luigi

⁸⁰ Si veda O. Abbamonte, *La politica invisibile*, cit., p. 78 (nota 161).

⁸¹ Ivi, p. 126 (nota 33). In senso simile, si veda anche A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 154.

⁸² Si veda O. Abbamonte, *La politica invisibile*, cit., p. 242 ss.

⁸³ Si veda G. Melis, *Santi Romano e il Consiglio di Stato*, cit., p. 6, che sottolinea come Santi Romano avesse chiesto la tessera del P.N.F. solo due mesi prima della sua nomina a Presidente del Consiglio di Stato.

⁸⁴ Ivi, p. 11-12, ove viene sottolineato che nel periodo dal 1929 al 1943 (periodo in cui Santi Romano fu Presidente) non è dato riscontare una fascistizzazione o politicizzazione del Consiglio di Stato sulla base delle 58 nomine intervenute, né è possibile parlare di una mancanza di indipendenza di giudizio nei confronti dell'esecutivo.

⁸⁵ Per una analisi della giurisprudenza sulle leggi razziali, si vedano G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 114 ss.; G.U. Zingales, *La giurisprudenza sulle leggi razziali*, in *Federalismi.it – Focus Human Rights* 2014, n. 2 (20-6-2014); A. Patroni Griffi, *Le leggi razziali ed i giudici: considerazioni sugli spazi dell'ermeneutica giudiziaria nel regime fascista*, in *Le Carte e la Storia* 2016, n. 1, p. 107 ss.

⁸⁶ In questo senso, si vedano T. Vettor, *L'esperienza delle leggi razziste tra passato e presente*, in L. Garlati, T. Vettor, *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto*, cit., p. 35 ss., spec. p. 45-46; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 117; G.U. Zingales, *La giurisprudenza sulle leggi razziali*, cit., p. 7, 12-13, 17 ss., 27-28, 37-37; A. Patroni Griffi, *Le leggi razziali ed i giudici*, cit., p. 111 ss.

⁸⁷ Sulla figura di Alfredo Rocco, si vedano P. Ungari, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1963; P. Alatri, *Lineamenti di storia del pensiero politico moderno*, II, cit., p. 253 ss.; E. Gentile, *Le origini dell'ideologia fascista*, cit., p. 369 ss.; G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giurispudenza italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 221 ss.; F. Valentini, *Il pensiero politico contemporaneo*, II ed., Roma-Bari 1995, p. 320 ss.; G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, III. *Ottocento e Novecento*, a cura di C. Faralli, Roma-Bari 2001, p. 311-312; G. Bedeschi, *La fabbrica delle ideologie*, cit., p. 257 ss.; M. Sbriccoli, *Rocco, Alfredo*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, cit., p. 533 ss.; R. D'Alfonso, *Costruire lo Stato forte. Politica, diritto, economia in Alfredo Rocco*, Milano 2004; G. Vassalli, *Passione politica di un uomo di legge*, in A. Rocco, *Discorsi parlamentari*, Bologna 2005, p. 13 ss.; E. Gentile, F. Lanchester, A. Tarquini (a cura di), *Alfredo Rocco: dalla crisi*

Federzoni⁸⁸. Sulla importanza dei nazionalisti nella edificazione dello Stato fascista si è scritto molto⁸⁹ – va tenuto presente, infatti, che l'affermazione del Regime si concretizzò con ben due nazionalisti come Federzoni e Rocco alla guida dei ministeri chiave di Interno e Giustizia⁹⁰ –, e non c'è dubbio che il nazionalismo fornì al fascismo, oltre che parte della *élite* dirigente, anche un elementare apparato teorico ed una dottrina politica che ancora mancavano al movimento mussoliniano⁹¹.

Si può dire che la parabola politica di Maraviglia rifletta la parabola politica della componente nazionalista: egemonica nel corso degli anni '20, per divenire recessiva nel decennio successivo⁹². Tuttavia, pur essendo stato sicuramente un personaggio di primo piano del Regime, Maraviglia non è stato ritenuto degno di particolare attenzione da parte della storiografia successiva. Che questo scarso interesse sia stato determinato da una mancanza di originalità del suo pensiero o da una sottovalutazione dello stesso è questione su cui si può discutere. Vista la scarsità della letteratura secondaria, per avere un quadro

del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo, Roma 2010; P. Costa, *Rocco, Alfredo*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo II, p. 1701 ss.; M. Caravale, *Una incerta idea*, cit., p. 121 ss., 141 ss.; A. Tarquini, *Rocco, Alfredo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 88, in http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-rocco_%28Dizionario-Biografico%29/.

⁸⁸ Si vedano A. Vittoria, *Federzoni, Luigi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 45, Roma 1995, p. 792 ss.; Id., *Federzoni, Luigi*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, I, cit., p. 526 ss.

⁸⁹ Sui rapporti tra nazionalismo e fascismo, si vedano E. Gentile, *Le origini dell'ideologia fascista*, cit., p. 218 ss.; L. Salvatorelli, *Nazionalfascismo*, Torino 1977, spec. p. 41 ss.; M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 174-175; D. Veneruso, *Nazionalismo*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, II, cit., p. 207 ss.; R. D'Alfonso, *Costruire lo Stato forte*, cit., p. 165 ss.; M. Martelli, "Roma fascista" e gli ex nazionalisti romani (1924-1934), in *Dimensioni e problemi della ricerca storica* 2014, n. 2, p. 83 ss.

⁹⁰ Sul ruolo di Rocco e Federzoni insistono L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, cit., vol. I, p. 355 ss.; R. Martucci, *Storia costituzionale italiana*, cit., p. 208, 220-221; F. Lanchester, *Alfredo Rocco e le origini dello Stato totale*, in E. Gentile, F. Lanchester, A. Tarquini, *Alfredo Rocco*, cit., p. 15 ss., spec. p. 27 ss.

⁹¹ Si veda, in proposito, P. Alatri, *Lineamenti di storia del pensiero politico moderno*, II, cit., p. 235, secondo il quale il nazionalismo egemonizzò sul piano ideologico e dottrinale il fascismo, tanto che i soli veri intellettuali fascisti furono quelli provenienti dalle file del nazionalismo o di un liberalismo nazionale confinante con il primo. Sulla mancanza di una dottrina insiste anche G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, III, cit., p. 120, che sottolinea come il movimento fascista avesse a suo fondamento solo un generico attivismo irrazionalistico tratto da filosofie antipositivistiche. Del nazionalismo come raccolta delle intelligenze politicamente più lucide dell'antigiolittismo parla P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza italiana*, 4, cit., p. 220, che elenca anche i nomi di Corradini, Rocco, Coppola e dello stesso Maraviglia come massimi esponenti di questo indirizzo. Una prospettiva lievemente diversa è quella di F. Lanchester, *Alfredo Rocco e le origini dello Stato totale*, cit., p. 37, secondo cui fu il fascismo a fornire *leader* e massa all'ideologia nazionalista, rappresentativa di quella tendenza socialdarwinista che, dalla fine dell'Ottocento, si era sviluppata in alcuni ordinamenti europei. Si può ben dire, a suo avviso, dire che la componente nazionalista non sia stata solo garante della transizione di potere con parte della classe dirigente liberale e cattolica, ma abbia trovato in Mussolini e nel P.N.F. uno strumento carismatico di massa ai fini della costruzione dello *Stato integrale*.

⁹² Sul fatto che gli intellettuali di riferimento negli anni '30 diventino Gentile, Volpe, Spirito e Costamagna, insiste A. De Bernardi, *La storia del fascismo*, in *Storia e problemi contemporanei* 2015, n. 69, p. 41 ss., spec. p. 46. Cfr. anche P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4, cit., p. 220-221, secondo cui, pur essendo scontata la fusione tra nazionalismo e fascismo, in virtù della sostanziale condivisione di molteplici e importanti presupposti e obiettivi, questo non significa, tuttavia, che fascismo e nazionalismo siano perfettamente sovrapponibili, in quanto nel fascismo sfociano anche orientamenti diversi (la componente sindacalistica, per esempio), che contribuiranno a definire la fisionomia del fascismo maturo. Si veda, inoltre, P. Ungari, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, cit., p. 93, secondo cui l'abbandono del Ministero da parte di Rocco non solo segnava l'ultimo atto della dispersione dell'*élite* di governo dei primi anni del fascismo, ma corrispondeva anche ad un tacito spostamento degli orizzonti della politica economica e sociale fascista, per effetto della crisi economica del 1929. Sulle conseguenze della crisi, si vedano L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, cit., vol. I, p. 546 ss.; P. Grifone, *Il capitale finanziario. La politica economica del fascismo*, II ed., Torino 1971, p. 78 ss.; V. Castronovo, *Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri*, Torino 1995, p. 277 ss.; G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani*, II, cit., p. 163 ss.

sufficientemente esaustivo del suo pensiero è necessario prendere in esame le sue opere. In essi si trovano riaffermati tutti temi della retorica nazionalista che si ritrovano anche in Rocco: lo statalismo ipertrofico, l'anticontrattualismo, l'antiparlamentarismo, la feroce critica delle liberaldemocrazie, ecc.

Prenderò soprattutto in considerazione le sue opere più importanti, ovverosia i due lavori del 1929, ovverosia dell'anno che viene generalmente considerato quello del definitivo consolidamento del regime fascista⁹³. Per quanto riguarda *Momenti di vita italiana*, non è altro che una raccolta degli articoli pubblicati da Maraviglia sulle diverse riviste in cui aveva scritto negli anni precedenti (*L'Idea Nazionale*, *La Tribuna*, *Politica*, ecc.), a cui si aggiungeva il testo di una conferenza sullo Stato fascista tenuta il 28 novembre 1928 a Prati. Il carattere prettamente politico e apologetico dell'opera emerge in modo inequivocabile sin dalle prime righe dell'articolo *Fine dell'oligarchia parlamentare*, pubblicato il 18 novembre 1922 su *L'Idea Nazionale*, pochi giorni dopo la c.d. «*Marcia su Roma*»⁹⁴. Degno di nota, tuttavia, è il fatto che Maraviglia parli già esplicitamente di Regime, anticipando quello che sarà un cavallo di battaglia della retorica fascista successiva⁹⁵.

Di tono più costituzionalistico è, invece, la conferenza sui lineamenti giuridici e politici dello Stato fascista, in cui Maraviglia parte dalla constatazione che il momento giuridico segue e non precede il momento politico nella coscienza della Nazione e nella vita dello Stato⁹⁶. Sulla base di ciò egli qualifica lo Stato fascista come Stato a regime totalitario⁹⁷, ovverosia uno Stato non più frazionato in fattori ed enti irresponsabili fuori dalla organizzazione e dal controllo statale, come partiti, sindacati, i *trust* e i cartelli⁹⁸. A suo dire, da ciò discendevano tre corollari. Il primo era che nello Stato fascista non potevano esistere partiti politici, in virtù proprio del rifiuto della concezione individualistica e contrattualistica dello Stato⁹⁹: così come non potevano ammettersi la coesistenza di partiti o sette all'interno di una medesima confessione religiosa, così ugualmente non si poteva ammettere la coesistenza di partiti diversi nell'ambito dello Stato fascista¹⁰⁰. Seconda conseguenza era che non poteva esservi una vera e propria Nazione se il popolo rimaneva diviso in ordine ai problemi fondamentali¹⁰¹. Terza e ultima conseguenza era che, oltre all'unità politica, era necessaria anche l'unità economica¹⁰². Istituti volti ad ottenere questa unità erano, da un

⁹³ Si vedano M. Maraviglia, *Momenti di vita italiana*, Roma 1929; Id., *Alle basi del Regime*, Roma 1929. Sul 1929 come anno di consolidamento definitivo del regime insiste M. Caravale, *Una incerta idea*, cit., p. 213.

⁹⁴ Si veda M. Maraviglia, *Momenti di vita italiana*, cit., p. 121 ss.

⁹⁵ Ivi, p. 121: «Mai la parola ci è apparsa azione più viva e feconda, come ieri, ascoltando le dichiarazioni, che Benito Mussolini ha scandito nella sorda e grigia aula di Montecitorio. Chiunque ha sentito bene quelle dichiarazioni, ha compreso che, con esse, non si presentava un governo, ma si fondava un regime. Egli ha pronunciata ieri una parola decisiva per la storia d'Italia».

⁹⁶ Ivi, p. 208.

⁹⁷ Ivi, p. 209.

⁹⁸ Ivi, p. 210.

⁹⁹ Ivi, p. 215.

¹⁰⁰ Ivi, p. 216.

¹⁰¹ Ivi, p. 216.

¹⁰² Ivi, p. 217.

lato, il P.N.F., e, dall'altro, l'organizzazione corporativo-sindacale, che non erano semplicemente riconosciuti dallo Stato, ma erano veri e propri enti pubblici¹⁰³.

Per quanto riguarda *Alle basi del Regime*, Maraviglia partiva dalla constatazione che il fascismo aveva superato il dualismo tra Stato e Nazione¹⁰⁴, ovverosia ciò che caratterizzava quelli che venivano spregiativamente chiamati i regimi demoliberali¹⁰⁵. La Camera dei Deputati del sistema liberale era l'espressione di questo dualismo, essendo, nello stesso tempo, un organo costituzionale dello Stato, e la rappresentanza legittima e diretta della Nazione¹⁰⁶. In virtù di ciò, essa aveva finito per usurpare le prerogative dell'esecutivo, divenendo l'assoluta arbitra della vita dei governi¹⁰⁷. Ed ecco perché la Rivoluzione Fascista era stata innanzitutto una rivoluzione antiparlamentare: essa aveva, in primo luogo, rovesciato l'idolo dell'elezionismo, che traeva la sua origine dalla necessità di dare una concreta espressione ed una legale rappresentanza della Nazione, concepita come massa amorfa di popolo e posta fuori e sopra l'organizzazione giuridica dello Stato¹⁰⁸. Da ciò Maraviglia deduceva che non poteva esistere nessuna forza politica fuori dello Stato, e quindi lo Stato doveva considerare illegittimi tutti i partiti, tranne quello che aveva la sua stessa dottrina: chi si metteva contro l'ordine fascista, si metteva, a suo dire, automaticamente fuori della comunità nazionale¹⁰⁹.

I tre fattori di unificazione utilizzati concretamente dal fascismo per unificare la società nazionale nello Stato erano la Monarchia, l'organismo sindacale corporativo e il Partito. In questo modo, il fascismo aveva costruito un sistema politico e un ordinamento di governo perfettamente coerenti alla propria dottrina ed aderenti alla realtà storica creata da quella che Maraviglia chiamava, con l'enfasi propria della più bolsa retorica, la Rivoluzione Fascista¹¹⁰, la cui importanza veniva comparata a quella storicamente avuta dalla Riforma luterana e dalla Rivoluzione Francese¹¹¹. Nel trattare del carattere politico ed istituzionale del Partito¹¹², Maraviglia riproponeva la comparazione del fascismo con il sistema liberale, del quale, a suo avviso, il fascismo era la perfetta antitesi: mentre in questo ultimo era caratterizzato dalla esterioresità e priorità dei partiti sullo Stato, riflesso della priorità dell'individuo sullo Stato, nello Stato fascista era lo Stato stesso ad esprimere il proprio governo attraverso le sue fondamentali istituzioni politico-sociali¹¹³. Di conseguenza, lo

¹⁰³ Ivi, p. 217-218.

¹⁰⁴ Si veda Id., *Alle basi del Regime*, cit., p. 14.

¹⁰⁵ Ivi, p. 5 ss.

¹⁰⁶ Ivi, p. 11.

¹⁰⁷ Ivi, p. 11-12.

¹⁰⁸ Ivi, p. 13. Cfr., inoltre, A. Rocco, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista*, Roma 1927, p. 5 ss., secondo cui quella fascista era rivoluzione non tanto perché movimento violento di popolo, culminato con la conquista del potere, in virtù di un atto di forza, ma soprattutto perché aveva cambiato radicalmente gli ordinamenti e la nozione stessa dello Stato, sostituendo alla vecchia classe dirigente una nuova, ed operando profondamente sulla psicologia delle masse, trasformandone l'orientamento spirituale. A suo avviso, una rivoluzione non meritava tale nome se non metteva capo ad un nuovo sistema di diritto pubblico ed ad un nuovo spirito del popolo.

¹⁰⁹ Si veda M. Maraviglia, *Alle basi del Regime*, cit., p. 15.

¹¹⁰ Ivi, p. 16 ss.

¹¹¹ Ivi, p. 23 ss.

¹¹² Ivi, p. 34 ss.

¹¹³ Ivi, p. 34-35.

Stato fascista era totalitario per definizione, in quanto nessuna forza politica poteva esistere oltre ed al di fuori di esso. Dei partiti dello Stato liberale, il Partito Fascista aveva mantenuto solo il nome partito, ma per il resto era una istituzione nuova¹¹⁴.

Quanto al problema della sovranità nello Stato fascista¹¹⁵, Maraviglia sottolineava che lo Stato fascista non accettava la teoria della sovranità popolare propria del sistema democratico, ma riponeva la sovranità nella Nazione, e, più precisamente, nello Stato, il quale era il solo che poteva comprendere i bisogni e le aspirazioni e il solo che poteva esprimere giuridicamente la volontà della Nazione¹¹⁶. La sovranità popolare, infatti, contrastava con il concetto giuridico dello Stato sovrano, in quanto attribuiva l'origine di tutti i poteri, ed il diritto di investire coloro che tali poteri dovevano esercitare per conto dello Stato, al popolo, inteso quale somma di elementi individuali¹¹⁷. Nello Stato fascista, invece, tutta la società nazionale era unificata nello Stato, e nessuna capacità politica era riconosciuta all'individuo in quanto tale: gli individui, per partecipare alla vita pubblica, dovevano inquadarsi nelle istituzioni dello Stato come il partito ed i sindacati¹¹⁸.

Per quanto riguarda l'allontanamento dalla cattedra, va sottolineato che, a differenza di Romano e Costamagna, semplici incaricati, Maraviglia era professore di ruolo, anche se non in virtù della vittoria di un concorso, ma solo in virtù dell'art. 81 r.d. n. 1592/1933, ovverosia della disposizione che consentiva le chiamate per chiara fama, senza passare per un concorso. Egli faceva parte dell'elenco dei 17 Professori della Sapienza entrati senza concorso – tra i quali anche gerarchi come Dino Grandi o Giuseppe Bottai –, i cui casi non furono decisi dalla Commissione di epurazione universitaria, ma direttamente dal Ministero sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione¹¹⁹. D'altra parte, il nome di Maraviglia figurava già nell'elenco dei 25 docenti universitari (tra cui Acerbo, Asquini, Bottai, Coppola, De Francisci, De Marsico, De Stefani e Leicht) gravemente compromessi con il fascismo, ed immediatamente allontanati dal Tenente Colonnello Charles Poletti, a cui si aggiunsero dopo circa un mese altri 25 professori ordinari e 21 incaricati.

Oltre che come docente universitario, Maraviglia fu soggetto a procedimento di epurazione anche come senatore e come giornalista. Per quanto riguarda l'epurazione dei giornalisti¹²⁰, essa venne disciplinata dal d.lgs.lgt. n. 302/1944, che istituiva una Commissione unica per la tenuta dell'albo nazionale e la disciplina degli iscritti, e che designava parte delle commissioni di epurazione. La commissione di Roma era presieduta da Mario Vinciguerra, che epurò subito, in applicazione degli artt. 12, 13 e 14 d.lgs.lgt. n.

¹¹⁴ Ivi, p. 35.

¹¹⁵ Ivi, p. 42 ss.

¹¹⁶ Ivi, p. 44.

¹¹⁷ Ivi, p. 46.

¹¹⁸ Ibidem.

¹¹⁹ Si veda G. Montroni, *La continuità necessaria*, cit., p. 21-22, che cita i nomi di Fausto Acanfora di Torre Franca, Gian Alberto Blanc, Giuseppe Bottai, Alberto Calza Bini, Aldo Castellani, Antonio Ciminata, Francesco Coppola, Gaetano Crocco, Giuseppe De Luigi, Arnaldo Foschini, Dino Grandi, Alessandro Lessona, Maurizio Maraviglia, Raffaele Paolucci, Marcello Piacentini, Giuseppe Tucci e Giuseppe Ungaretti.

¹²⁰ Sulla epurazione dei giornalisti. si veda P. Allotti, *L'epurazione dei giornalisti nel secondo dopoguerra (1944-1946)*, in *Mondo contemporaneo* 2010, n. 1, p. 5 ss.

159/1944, una serie di giornalisti ed esponenti del Regime, come Maraviglia, Bottai, Acerbo, Grandi, Federzoni, Vittorio Mussolini, Scorza, Mario Appellius ed altri ancora¹²¹. Per quanto riguarda, invece, l'epurazione come senatore, fu richiesta la decadenza dalla carica il 7 agosto 1944 per la terza categoria di epurabili, ovverosia per essere stato deputato eletto dopo il 1929, e, per tale titolo, essere stato immesso nel Senato – era stato nominato senatore l'8 aprile 1939 – dopo avere contribuito nell'altra Camera a mantenere il regime fascista e a rendere possibile la guerra¹²². La richiesta di decadenza fu sospesa il 30 ottobre 1944 fino all'esito del procedimento penale per il reato di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs.lgt. n. 159/1944 – Maraviglia era tra i 15 senatori sottoposti anche a procedimento penale – per poi essere dichiarata il 29 marzo 1946¹²³.

2.3. Carlo Costamagna

Anche il profilo politico di Carlo Costamagna è di elevato livello: aderisce al fascismo sin dal 1920, fa parte del Consiglio nazionale del P.N.F. poco tempo dopo la sua fondazione, e, in questa veste, è il proponente insieme a Sergio Panunzio e a Curzio Malaparte della mozione, approvata alla unanimità, sulla conquista dello Stato (agosto 1924), oltre ad essere membro della Commissione Gentile sulle riforme costituzionali, e stretto collaboratore del Ministro Rocco – nella preparazione della legge sui contratti collettivi di lavoro – e del sottosegretario Bottai. Tuttavia, a differenza di Maraviglia, che è (e rimane) essenzialmente un politico, Costamagna è anche un giurista, seppure con alcune peculiari caratteristiche: laureato in giurisprudenza nel 1907, entra in magistratura, arrivando sino al grado di consigliere di Cassazione. In virtù di questa duplice veste, è da ritenere uno dei massimi esponenti della scienza giuridica durante il fascismo e, nello stesso tempo, uno dei più importanti ideologi del Regime¹²⁴.

In dottrina è discusso se si possa parlare o meno della esistenza di una scienza giuridica fascista¹²⁵ (alla tesi che lo nega esplicitamente, si contrappone la tesi che lo ammette¹²⁶), ma è innegabile che, nell'ambito della distinzione individuata da Bottai tra giuristi-puri e giuristi-politici, Costamagna si situi decisamente in questi ultimi¹²⁷. È stato sottolineato come, nella

¹²¹ Ivi, p. 19.

¹²² Si veda M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 56 (nota 76).

¹²³ Ivi, p. 259.

¹²⁴ Di Carlo Costamagna come uno degli ideologi di primo piano del Regime a partire dagli anni '30 parla R. Sideri, *L'umanesimo nazionale di Carlo Costamagna*, cit., p. 5.

¹²⁵ Sul problema della esistenza o meno di una cultura giuridica fascista, si vedano A. Somma, *Fascismo e diritto: una ricerca sul nulla?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 2001, n. 3, p. 597 ss.; AA.VV., *Fascismo e cultura giuridica*, in Fondazione Lelio e Lisli Basso, *Annali 2003. Diritto e culture della politica*, a cura di S. Rodotà, Roma 2004, p. 155 ss.

¹²⁶ Nega che la dottrina fascista dello Stato possa vantare titoli di originalità M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 174. Di diverso avviso è, invece, L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 39 ss., secondo il quale il diritto è forse il settore nel quale meno che in qualunque altro il fascismo può essere considerato una parentesi. Sulla esistenza di una scienza giuridica fascista si veda anche A. Mazzacane, *Fascismo e cultura giuridica: prospettive della ricerca*, in AA.VV., *Fascismo e cultura giuridica*, cit., p. 157 ss.

¹²⁷ Si vedano G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 253 (che inserisce Costamagna tra i giuristi *engagés*, insieme a De Francisci e Panunzio); M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 26.

seconda metà degli anni '30, di fronte alla sensazione che il fascismo non fosse riuscito ad elaborare un proprio diritto ed una propria scienza giuridica, continuando ad essere tributario della tradizione liberale, Costamagna fu tra i più ferventi propugnatori di una fascistizzazione effettiva del diritto, tuonando a più riprese contro tutto quello che, a suo avviso, impediva la realizzazione di un simile obiettivo (in primo luogo, il diritto romano)¹²⁸. A questo proposito, egli riteneva che fosse necessario che la scienza giuridica si dotasse di un metodo di tipo politico-giuridico, alternativo a quello tecnico-giuridico della scuola giuspubblicistica nazionale¹²⁹.

Il carattere dichiaratamente ideologico di Costamagna emerge chiaramente nell'opera *Elementi di diritto pubblico fascista*, non solo per la scelta di utilizzare l'aggettivo *fascista* nel titolo, ma anche per la sua affermazione contenuta nella *Prefazione*, secondo cui il fascismo segnava un trapasso così profondo e così radicale che non era possibile valutarlo nelle sue manifestazioni giuridiche alla stregua del passato¹³⁰. Per Costamagna, era necessario partire dal superamento del metodo astratto e universale che aveva caratterizzato le discipline morali, e, in particolar modo, quelle giuridiche, optando per un metodo politico-nazionale, che considerava la cultura nazionale come espressione del processo per cui un popolo adottava una sua specifica forma di Stato¹³¹. Secondo il metodo politico-nazionale, il diritto appariva non solo qualche cosa di vario nello spazio e nel tempo, ma anche qualcosa di *determinato*, in corrispondenza al diverso tenore della cultura di un popolo, e qualche cosa di *voluta* attraverso l'atto di creazione che si compiva nello Stato¹³². Ad avviso di Costamagna, il concetto positivo di diritto reclamava la condizione della *politicità*, ossia implicava l'esistenza di una forza umana disciplinatrice di carattere politico¹³³.

Tutto ciò comportava la necessità di rielaborare i principi e le nozioni in rapporto a quei determinati tipi storici di Stato e di ordinamento giuridico che si prendevano in considerazione¹³⁴: a suo avviso, la scuola giuspubblicistica nazionale non era mai stata nazionale, né per l'ispirazione, né per il temperamento, né per il metodo¹³⁵. D'altra parte, il maggiore pericolo che veniva dalla immobilità dogmatica era quello di rendere incomprensibile o ingiustificabile la trasformazione compiuta dal fascismo nell'assetto dello Stato italiano¹³⁶. Per Costamagna, il fascismo aveva, infatti, introdotto una nuova formula politica e gli istituti positivi di una nuova costituzione in senso materiale¹³⁷. Il diritto positivo creato dal fascismo era nei principi che lo ispiravano il risultato di una affermazione

¹²⁸ Si veda, in tal senso, A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., p. 283. Sul ruolo del diritto romano nella costruzione della cultura giuridica tradizionale, si veda O. De Napoli, *Razismo e diritto romano. Una polemica degli anni Trenta*, in *Contemporanea* 2006, vol. IX, n. 1, p. 35 ss.

¹²⁹ Si vedano, a questo proposito, O. Abbamonte, *La politica invisibile*, cit., p. 11; M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 38 ss., 51 ss.; R. Sideri, *L'umanesimo nazionale di Carlo Costamagna*, cit., p. 51-52.

¹³⁰ Si veda C. Costamagna, *Elementi di diritto pubblico fascista*, Torino 1934, p. XXIV.

¹³¹ Ivi, p. 9.

¹³² Ivi, p. 10.

¹³³ Ivi, p. 16.

¹³⁴ Ivi, p. 17 ss.

¹³⁵ Ivi, p. 22.

¹³⁶ Ivi, p. 24.

¹³⁷ Ivi, p. 25.

rivoluzionaria, in quanto il fascismo si era affermato nell'arena politica ricorrendo a mezzi ignoti alla pratica dei regimi liberali o da essi ripudiati, e ponendosi nettamente contro il parlamentarismo, l'elettoralismo e il sindacalismo di classe¹³⁸.

Ulteriore manifestazione della netta contrapposizione con la dottrina giuridica tradizionale è anche la fondazione della rivista *Lo Stato*, vero e proprio laboratorio politico-giuridico, nel quale venivano ospitati anche scritti di autori stranieri – in genere, autori tedeschi, tra cui Carl Schmitt, ed anche autori molto lontani dal fascismo come Pašukanis –, e temi non certo riconducibili alla rigida ortodossia di cui era espressione Costamagna¹³⁹, ma la comparazione con esperienze costituzionali molto diverse come la Germania¹⁴⁰, e quella, ancora più ardita, con l'Unione Sovietica era, tuttavia, funzionale alla polemica nei riguardi della dottrina giuridica tradizionalista¹⁴¹. Tuttavia, che il tentativo di Costamagna di costruire una nuova dogmatica a partire dalla politicità dello Stato e dei concetti generali di diritto sia poi perfettamente riuscito è cosa sulla quale alcuni studiosi hanno espresso delle perplessità¹⁴².

Da un punto di vista metodologico, la figura di Costamagna si ricollega a quella di due storici del diritto de *La Sapienza*, anch'essi esponenti di primo piano del Regime e giuristi militanti in camicia nera, Arrigo Solmi e Pietro De Francisci. Per quanto riguarda De Francisci – deputato dalla XXVIII alla XXX Legislatura, e Ministro di Grazia e Giustizia dal 1932 al 1935 –, il legame con il giurista ligure è evidente, in quanto quest'ultimo non cerca altro che di attuare i propositi enunciati da De Francisci nel Primo Congresso Giuridico Italiano, ovvero sia l'idea che ad una realtà giuridica nuova corrispondesse una dogmatica nuova¹⁴³, e questo nonostante il diritto romano costituisse uno dei bersagli polemici preferiti da Costamagna¹⁴⁴. Per quanto riguarda Solmi¹⁴⁵ – deputato dalla XXVII

¹³⁸ Ivi, p. 26. Di Costamagna come uno dei più irrequieti e intransigenti fautori della rivoluzione costituzionale parla E. Gentile. *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, III ed., Roma 2008, p. 215. Sulla dottrina fascista dello Stato, si veda anche R. Sideri, *L'umanesimo nazionale di Carlo Costamagna*, cit., p. 11 ss.

¹³⁹ Si veda M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 46 ss.

¹⁴⁰ Ivi, p. 51, ove sottolinea che la comparazione con la Germania era funzionale ad esprimere un certo rammarico per il fatto che la polemica antitradizionalista della dottrina germanica era riuscita, a differenza dell'Italia, una nuova teoria del diritto e dello Stato. Sul filogermanesimo di Costamagna, si veda anche L. Nogler, *L'idea nazionalsocialista di un «nuovo ordine europeo» e la dottrina corporativa italiana*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali* 2001, n. 91, p. 317 ss.

¹⁴¹ Di un atteggiamento marcatamente contrappositivo, da parte di Costamagna, nei confronti degli esponenti della scuola giuridica tradizionale parla M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 38, secondo cui (ivi, p. 48-49) l'accostamento tattico del bolscevismo al fascismo sarebbe in funzione antitradizionale. Cfr., tuttavia, R. Sideri, *L'umanesimo nazionale di Carlo Costamagna*, cit., p. 51, secondo cui, per Costamagna, la comparazione tra fascismo e bolscevismo consisterebbe soltanto nell'aver entrambi come punto di partenza un atto di volontà storica, ovvero un atto rivoluzionario.

¹⁴² Si veda, in questo senso, G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 264-265, secondo cui gli *Elementi di diritto pubblico fascista* sono una somma di esposizioni dogmatiche usuali, di reinterpretazioni ideologiche di principi giuridici tradizionali e di trattazioni politiche.

¹⁴³ Si vedano M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 55-56; O. Abbamonte, *La politica invisibile*, cit., p. 20, 66-67; G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 253 e 259.

¹⁴⁴ Sulla difesa del diritto romano, da parte di De Francisci, si vedano O. De Napoli, *Razzismo o e diritto romano*, cit., p. 59-60; A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., p. 283.

¹⁴⁵ Sulla figura di Arrigo Solmi, si veda P. Maffei, *Solmi, Arrigo*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo II, p. 1889 ss.

alla XXX Legislatura, sottosegretario alla Educazione Nazionale (dal 1932 al 1935) e poi Ministro della Giustizia dal 1935 al 1939 –, le affinità con Costamagna si riscontrano nell'uso sistematico della retorica fascista, anche per una comune insofferenza nei riguardi delle ricostruzioni giuridiche tradizionali. Nella III Edizione della *Storia del diritto italiano*, Solmi non esitava a parlare di «*bolscevismo nostrano*» (sic!) a proposito del periodo dal 1919 al 1922, individuando nei Fasci di Combattimento l'unico baluardo, a fronte della impotenza del Governo¹⁴⁶. Questo partito, riunitosi con le altre forze nazionali, ad avviso di Solmi, aveva costituito una milizia armata, suscitando un movimento rivoluzionario culminato nella Marcia su Roma, rivolta contro il parlamentarismo, fino ad allora dominante¹⁴⁷. Per Solmi, la lotta rivoluzionaria del fascismo contro i partiti antinazionali si concludeva nella legislatura costituente del 1924-1929, che modificava le istituzioni sociali e il diritto italiano per adattare ad una impronta schiettamente nazionale¹⁴⁸.

In virtù del ruolo di stretto collaboratore di Rocco e Bottai, Costamagna è anche uno dei massimi protagonisti del dibattito sull'ordinamento corporativo, dibattito che impegna giuristi ed esponenti di primo piano del Regime¹⁴⁹, fin dall'approvazione della legge n. 563/1926 e del r.d. n. 1130/1926, e che in seguito portò all'allontanamento di Bottai dalla rivista *Lo Stato*, per evidenti contrasti con lo stesso Costamagna¹⁵⁰. Per Bottai, infatti, il corporativismo costituiva una sorta di terza via tra capitalismo e comunismo, tra democrazie e dittature¹⁵¹: a suo avviso, soltanto attraverso lo Stato corporativo poteva essere concepita una forma matura di democrazia sostanziale, lontana dagli orizzonti del liberalismo parlamentare ottocentesco, e tesa, invece, all'inserimento delle masse nelle strutture statali¹⁵². Di conseguenza, egli respingeva le tesi stataliste di Rocco sull'assoggettamento allo Stato delle corporazioni, le quali, a suo avviso, dovevano godere di ampie autonomie¹⁵³.

Ben diversa era, invece, l'idea di Costamagna, che dell'ordinamento corporativo era un convinto assertore, ma solo nella misura in cui il corporativismo fosse frutto di una comune subordinazione allo Stato, osteggiando perciò tutte quelle concezioni che facevano del

¹⁴⁶ Si veda A. Solmi, *Storia del diritto italiano*, III ed., Milano 1930, p. 895, secondo il quale i Fasci di Combattimento raccoglievano intorno a loro «tutte le energie sane del paese, ansiose di ricostruire la fusione e l'ordine nella nazione».

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ Per una ricostruzione, si vedano L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, cit., vol. I, p. 371 ss., 549 ss.; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 171 ss.; P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4, cit., p. 257 ss.; M. Fotia, *Il liberalismo incompiuto*, cit., p. 159 ss.; A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., p. 111 ss.; R. D'Alfonso, *Costruire lo Stato forte*, cit., p. 188 ss.; A. Mazzacane, *Fascismo e cultura giuridica*, cit., p. 165 ss.; L. Ornaghi, *Corporativismo*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, I, cit., p. 361 ss.; M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 77 ss.; G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 130 ss.; S. Cassese, *Lo stato fascista*, cit., p. 89 ss.; G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani*, II, cit., p. 293 ss.; M. Caravale, *Una incerta idea*, cit., p. 163 ss.; S. Prisco, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, cit., p. 14 ss.

¹⁵⁰ Si veda M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 47, 83-84.

¹⁵¹ Sulla importanza dell'ordinamento corporativo per Bottai, si veda G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 9 ss.; M.G. Bottai, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 18 ss.

¹⁵² Così nuovamente G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 13.

¹⁵³ Sottolinea questo aspetto G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 132-133.

corporativismo una forza trainante del fascismo¹⁵⁴. L'ordinamento sindacal-corporativo veniva fatto rientrare tra le istituzioni subordinate¹⁵⁵, ovverosia tra quelle istituzioni che si contrapponevano alle istituzioni direttive, cioè a agli organi e alle istituzioni che partecipavano, sia pure limitatamente, all'esercizio della funzione di revisione costituzionale (Corona, Capo del Governo, Gran Consiglio del Fascismo, Camera dei Deputati e Senato)¹⁵⁶. Più precisamente, l'ordinamento sindacal-corporativo, insieme al Partito Nazionale Fascista, rientrava tra le istituzioni subordinate fondamentali, ovverosia quelle il cui ordinamento, la cui riforma e la cui soppressione potevano essere disciplinati esclusivamente tramite legge costituzionale¹⁵⁷.

Un altro campo dove, a mio avviso, è interessante la comparazione tra Costamagna e Bottai è quello che riguarda il rapporto tra fascismo e cultura¹⁵⁸. Se Bottai è stato sicuramente il gerarca più colto e l'animatore delle riviste in cui confluivano le migliori intelligenze del Regime¹⁵⁹, tanto da essere stato accomunato a Gramsci per quanto riguardava la costruzione di un ruolo per gli intellettuali¹⁶⁰, ben diverso era l'approccio di Costamagna, il cui estremismo lo portava a negare qualsiasi forma anche embrionale di dissenso, a maggior ragione se proveniente dagli intellettuali. Mentre Bottai insisteva sulla inutilità della fascistizzazione, ovverosia di una adesione forzata¹⁶¹, mettendo in evidenza il fatto che, ai fini di un consenso sempre più ampio da parte della futura classe dirigente, occorre bandire il conformismo, favorendo il confronto critico con le posizioni che troppo spesso il Regime considerava una sorta di verità rivelate¹⁶², ad avviso di Costamagna il fascismo si sarebbe dovuto mantenere intimamente rivoluzionario, attraverso la radicale rottura con il passato, non permettendo alcuna forma di agnosticismo culturale¹⁶³. Mentre Bottai riteneva che mortificare lo spirito eversore dei giovani, chiudendolo nei limiti ferrei di una rigida disciplina, o nelle regole gerarchiche della obbedienza, avrebbe portato a snaturare la rivoluzione fascista¹⁶⁴, Costamagna arrivava a ritenere come controproducente il giuramento di fedeltà al fascismo, poiché aveva permesso agli intellettuali di considerare esaurita la loro fedeltà nel prestare giuramento, senza però adattare criteri e metodologie scientifiche allo spirito della rivoluzione fascista¹⁶⁵.

¹⁵⁴ Così M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 80.

¹⁵⁵ Si veda, in proposito, C. Costamagna, *Elementi di diritto pubblico fascista*, cit., p. 303 ss.

¹⁵⁶ Ivi, p. 207.

¹⁵⁷ Ivi, p. 207-208

¹⁵⁸ Si vedano M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 61 ss.; R. Sideri, *L'umanesimo nazionale di Carlo Costamagna*, cit., p. 43 ss.

¹⁵⁹ Sul fondamentale ruolo svolto da *Critica fascista* e da *Primato* si soffermano G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 185 ss., 259 ss.; M.G. Bottai, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 12 ss., 102 ss.

¹⁶⁰ Sul paragone Bottai-Gramsci insiste G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 14 ss.

¹⁶¹ Si veda G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 20.

¹⁶² Ivi, p. 21.

¹⁶³ Sottolinea questo aspetto R. Sideri, *L'umanesimo nazionale di Carlo Costamagna*, cit., p. 57.

¹⁶⁴ Si veda G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 21-22, ove cita a suffragio quanto scritto da Bottai su *Critica fascista* il 15 ottobre 1930, e il 15 maggio 1933.

¹⁶⁵ In questo senso, R. Sideri, *L'umanesimo nazionale di Carlo Costamagna*, cit., p. 57. In senso simile, si veda anche E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo*, cit., p. 245, ove sottolinea le dure critiche di Costamagna alla cultura tradizionale, che aveva frenato la cultura fascista e minacciava di soffocarla.

Non si può, infine, non rilevare anche la pesante implicazione di Costamagna nella vergogna delle leggi razziali¹⁶⁶. Non va dimenticato, infatti, che Costamagna fu relatore al II Convegno giuridico italo-germanico sul tema *Razza e diritto*, in cui, tuttavia, sollevò critiche all'impostazione tedesca del problema in termini esclusivamente antropobiologici¹⁶⁷. A questo proposito, quasi a mo' di giustificazione, è stato rilevato che l'antisemitismo di Costamagna non sarebbe di tipo razziale, ma culturale, essendo il tema razziale considerato da Costamagna inferiore a quello della nazionalità, e tenendo conto del fatto che era stato espresso anche prima delle leggi razziali¹⁶⁸. In realtà, le responsabilità di Costamagna sono evidentissime e non ammettono giustificazioni di sorta. È bene sottolineare, infatti, che, in una serie di interventi sulla rivista da lui diretta, egli non solo accolse con entusiasmo le leggi razziali, ma non esitò a superare in estremismo Mussolini, propugnando non solo l'espulsione di studenti e professori ebrei dalla scuola italiana, ma addirittura la messa al bando integrale della cultura e delle dottrine ebraiche¹⁶⁹.

D'altra parte, il pesante coinvolgimento nelle leggi razziali riguardò anche i già citati De Francisci e Solmi, che, da storici del diritto, cercarono di dare una legittimazione storica al razzismo di Stato e all'antisemitismo. Per quel che riguarda De Francisci, questa legittimazione veniva individuata nel diritto romano¹⁷⁰, e si esplicitò nella partecipazione alle conferenze propagandistiche organizzate dal P.N.F. e dal Ministero della Cultura Popolare, nonché al Corso sulla politica fascista della razza, organizzato a Roma dall'Istituto Nazionale di Cultura Fascista¹⁷¹. Per quanto riguarda Solmi, egli espresse più volte il proprio antisemitismo sia nel tentativo di dare fondamento storico ad una presunta razza ariano-italica o ariano-mediterranea¹⁷², sia nella discussione in Gran Consiglio¹⁷³, sia nella opera di redazione del Libro Primo del codice civile, evidenziando la necessità di modificare le disposizioni legislative in materia di capacità giuridica per adattarle allo spirito della legislazione antiebraica¹⁷⁴, sia, infine, facendo parte del Comitato Scientifico della rivista *Il diritto razzista*, e pubblicandovi anche un contributo¹⁷⁵.

La complicità di Costamagna con l'orrore delle leggi razziali emerge, a maggior ragione, dalla comparazione con gli altri esponenti del Regime. Occorre tenere presente che ci

¹⁶⁶ Sull'atteggiamento di Costamagna a proposito del razzismo, si veda M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 64 ss.

¹⁶⁷ Si veda S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 94 ss.

¹⁶⁸ Si veda, in proposito, R. Sideri, *L'umanesimo nazionale di Carlo Costamagna*, cit., p. 28 ss.

¹⁶⁹ Si vedano O. De Napoli, *Razzismo e diritto romano*, cit., p. 58-59; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 37-38.

¹⁷⁰ Si veda G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 129-130. Sull'uso del diritto romano a mo' di giustificazione del razzismo, si veda O. De Napoli, *Razzismo e diritto romano*, cit., p. 49 ss.

¹⁷¹ Si vedano, in proposito, R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 383; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 86 ss.

¹⁷² Si veda, in proposito, G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 131-132.

¹⁷³ Si veda R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 302.

¹⁷⁴ Si veda, in proposito, G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 146 ss.; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 321 ss.

¹⁷⁵ Si veda R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 380; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 148-139 (ove rileva, tuttavia, che nel secondo numero il nome di Solmi sparì dall'elenco dei membri del Comitato Scientifico della rivista insieme a quelli di Azara, Bolla, Casati e Maroi).

furono anche esponenti di primo piano come Balbo, De Stefani, e Federzoni¹⁷⁶, o Giovanni Gentile¹⁷⁷, che alla ideologia razzista non vollero cedere in alcun modo, e che persino Bottai non raggiunse i livelli di antisemitismo del giurista ligure. Se è vero, infatti, che la difesa che ne fanno Giordano Bruno Guerri e la figlia Maria Grazia appare poco persuasiva¹⁷⁸, a maggiore ragione se si tiene conto del fatto che Bottai fu uno dei più fanatici durante la discussione in Gran Consiglio, nonché uno dei più zelanti in sede di applicazione della normativa¹⁷⁹, e che in quegli stessi anni rivestiva anche la carica di Ministro dell'Educazione Nazionale, con il compito, affidatogli dallo stesso Mussolini, di procedere alla fascistizzazione del mondo accademico in modo meno scoperto e più efficace del predecessore De Vecchi¹⁸⁰, è anche vero che, negli anni precedenti le leggi razziali, né Bottai, né la rivista da lui diretta, *Critica fascista*, erano tacciabili di becero antisemitismo¹⁸¹.

Per tutte queste ragioni, quindi, non deve stupire che la carriera accademica di Costamagna subisca uno stop definitivo con il crollo del regime fascista e la liberazione del territorio nazionale: il suo oltranzismo, di per sé già discutibile durante il Regime, era impensabile in un contesto di libertà riconquistata. D'altra parte, occorre tenere presente che la carriera accademica di Costamagna era stata assai più travagliata di quella politica¹⁸². Ottenuto un incarico di insegnamento del diritto corporativo a Ferrara nel 1927, Costamagna era passato poi all'Università di Pisa (presso la quale nel 1929 era stato bandito il primo concorso nazionale di diritto corporativo, che, tuttavia, finì per rivelarsi una delusione cocente per il

¹⁷⁶ Si veda, in proposito, R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 302 ss., il quale sottolinea come, nella discussione in Gran Consiglio avvenuta nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre 1938, sia Balbo che Federzoni presero più volte la parola contro i provvedimenti razziali. In senso simile, si veda A. Pezzana, *Il Senato del Regno dal 1922 al 1946*, cit., p. 55 ss.

¹⁷⁷ Sulla estraneità di Gentile all'antisemitismo insistono G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 127 (nota 183), 159-160; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 11 (nota 63); R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 388.

¹⁷⁸ Si veda, in proposito, G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 31 ss., secondo cui l'antisemitismo era culturalmente lontano dalla concezione di vita di Bottai. In senso simile, si veda M.G. Bottai, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 70 ss., secondo cui quella messa in campo da Bottai sarebbe stato uno scudo appropriato a ingannare i controlli nazisti e ad operare per la massima disapplicazione della normativa antiebraica. Sul pesante coinvolgimento di Bottai nella persecuzione degli ebrei, ritenuti corpo estraneo allo spirito della Nazione, insistono F. Pelini, I. Pavan, *La doppia epurazione*, cit., p. 27 ss.

¹⁷⁹ Si veda, in proposito, R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 242; E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 60, 64 e 70. È da tenere presente che Bottai aveva indirizzato una circolare ai Direttori degli Istituti Superiori ed ai Rettori delle Università volta a favorire l'attivazione di corsi di tipo razziale, in conformità alla nuova politica razziale (si veda, a tale proposito, S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 16 ss.).

¹⁸⁰ Cfr. F. Pelini, I. Pavan, *La doppia epurazione*, cit., p. 27. Di diverso avviso sembra G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai*, cit., p. 219 ss., secondo il quale Bottai operò in un organismo del tutto fascistizzato, in quanto la fascistizzazione della scuola cominciò seriamente nel 1929, quando si obbligarono gli insegnanti della scuola elementare e della scuola media a prestare giuramento di fedeltà al Regime, giuramento che venne esteso anche ai docenti universitari nel 1931. Sulla fascistizzazione della scuola, si veda anche G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani*, II, cit., p. 220 ss.

¹⁸¹ Cfr. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 79, nota 2 (ove fa riferimento al fatto che sulla rivista *Critica fascista* era stato pubblicato il 1 febbraio 1924 un articolo di Herz Joffe contrario ad ogni forma di antisemitismo, preceduto da una nota redazionale che faceva esplicito riferimento all'incontro avvenuto nel 1923 tra Mussolini ed il rabbino capo di Roma, Angelo Sacerdoti) e 98 (ove parla di un intervento moderatore di Bottai presso Mussolini dopo i durissimi attacchi al sionismo contenuti in un articolo anonimo pubblicato su *Il popolo di Roma* nel novembre 1928). Sul fatto che i contributi razzisti apparsi su *Critica fascista*, eccettuati alcuni di Giuseppe Maggiore, siano scarsamente significativi insiste anche S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 39-40.

¹⁸² Così M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 32.

giurista ligure¹⁸³), per essere chiamato, infine, all'Università di Roma nel 1933, prima con l'incarico di principi di legislazione fascista, e poi con l'incarico di diritto costituzionale presso la neonata Facoltà di Scienze Politiche. Al pari di Romano, anche Costamagna non godeva della garanzia dell'inamovibilità prevista per i professori di ruolo, essendo un semplice incaricato¹⁸⁴. La sua posizione era molto simile a quella di un altro magistrato, fascista della prima ora, esponente dell'ala totalitaria del fascismo, nonché deputato della XXX Legislatura, anch'egli libero docente a Scienze Politiche a Roma, Corrado Petrone¹⁸⁵.

Per quanto riguarda l'epurazione dal Senato – Costamagna era stato nominato senatore qualche mese prima del crollo del fascismo, il 6 febbraio del 1943 –, la sua decadenza fu richiesta dall'Alto Commissario Sforza il 7 agosto 1944, e dichiarata il 21 ottobre 1944, in virtù del fatto che, oltre ad essere inserito nell'elenco dei senatori epurabili per la terza categoria¹⁸⁶, ovverosia dei senatori incriminati in quanto consiglieri nazionali o deputati eletti dopo il 1929 immessi nel Senato dopo aver contribuito nell'altra Camera a mantenere il regime fascista e a rendere possibile la guerra, la sua nomina non era stata neanche convalidata dall'Assemblea Plenaria del Senato¹⁸⁷. Anche nel caso di Costamagna, la decadenza da senatore fu annullata dalla Cassazione l'8 luglio 1948.

3. Conclusioni

Si può discutere se tutti e tre i giuristi epurati siano da considerare a tutti gli effetti come esponenti della giuspubblicistica fascista. Se questo sembra assodato per quanto riguarda Costamagna e Maraviglia, maggiori dubbi si pongono per Santi Romano. Si potrebbe osservare che manca nelle opere di Romano il tono enfatico e apologetico che possiamo ritrovare nelle opere degli altri due¹⁸⁸. Tuttavia, a questa osservazione si potrebbe replicare che la mancanza della retorica fascista nelle sue opere, di per sé, non esime Romano dalle sue responsabilità. Per le ragioni che ho cercato di evidenziare nei paragrafi precedenti, a me sembra evidente la compromissione di tutti e tre. Come ha giustamente sottolineato Aldo Mazzacane, la giuspubblicistica italiana cooperò attivamente nel disegnare l'edificio tracciando rappresentazioni persuasive del quadro istituzionale e fissando il perimetro del campo discorsivo¹⁸⁹. Sia negli anni '20, quando prevalevano ancora i moduli della scuola

¹⁸³ Per una puntuale ricostruzione della vicenda, si vedano F. Lanchester, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano 1994, p. 93 ss.; M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 32 ss.

¹⁸⁴ Sull'epurazione in ambito universitario, si veda M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 100 ss.

¹⁸⁵ Di Costamagna e Petrone come convinti fautori della politica totalitaria del PNF parla E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo*, cit., p. 267. Sulla analogia delle posizioni di Costamagna e Petrone, si veda anche M. Caravale, *Una incerta idea*, cit., p. 288-289.

¹⁸⁶ Si veda M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 56 (nota 76).

¹⁸⁷ Ivi, p. 222.

¹⁸⁸ È da rilevare, peraltro, che, nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato fascista, Santi Romano non cambiò affatto la partizione del proprio manuale di diritto costituzionale, ma si limitò solo ad inserire il Gran Consiglio del Fascismo tra gli organi costituzionali.

¹⁸⁹ Si veda A. Mazzacane, *Fascismo e cultura giuridica*, cit., p. 163.

giuspubblicistica nazionale, sia a seguito del rinnovamento metodologico degli anni '30¹⁹⁰, la strumentazione concettuale del diritto pubblico si integrava nell'ideologia del regime, rafforzandolo e mascherandone le disinvolute evoluzioni e la contraddittorietà delle componenti¹⁹¹. Lo stesso Alfredo Rocco, d'altronde, non aveva esitato a rivendicare una diretta continuità tra le teorie della sovranità statale propria della scuola giuspubblicistica nazionale e la legislazione fascista¹⁹².

Il tentativo di defascistizzare l'Università attraverso l'allontanamento dalla cattedra dei docenti più compromessi è stato comunque un tentativo che si è scontrato con le tendenze gattopardesche della realtà italiana. I tre giuspubblicisti in questione costituiscono, come detto, una eccezione a questa tendenza generale, in quanto sono stati rimossi dall'insegnamento, e, a differenza di altri loro colleghi pesantemente implicati con il Regime ma successivamente riabilitati dalla magistratura – basti pensare, per esempio, ad Acerbo o a De Francisci, o, per certi aspetti, allo stesso Giuseppe Bottai – non hanno avuto più modo di mettere piede nelle aule universitarie. In generale, non deve scandalizzare il fatto che docenti di provata fede fascista siano stati rimossi con la caduta del fascismo, e questo per una serie di ragioni. In primo luogo, va tenuto presente che il fascismo, conformemente alla propria ideologia totalitaria, aveva cercato, attraverso un'apposita legislazione, di impossessarsi di tutti gli apparati, dalla burocrazia, alla magistratura, alla stessa Università – per quanto riguarda questa ultima, gli esordi liberali della Riforma Gentile avevano, a partire dal 1925, ceduto il passo ad una visione sempre più permeata da spirito autoritario¹⁹³ –, con la conseguenza che la caduta del fascismo ed il ripudio della sua ideologia rendevano necessaria e improcrastinabile un'opera di pulizia dalle incrostazioni totalitarie ed autoritarie¹⁹⁴.

In secondo luogo, occorre tenere presente la circostanza che molti docenti di fede fascista fecero ingiustamente carriera a scapito di tanti loro colleghi invidiosi al Regime. Bisogna

¹⁹⁰ Sul rinnovamento della giuspubblicistica negli anni '30, si vedano F. Lanchester, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, cit., p. 26 ss., 63 ss.; Id., *Pensare lo Stato*, cit., spec. p. 8 ss., 79 ss., 97 ss.; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 218 ss.; M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico*, cit., p. 657 ss.

¹⁹¹ Si veda A. Mazzacane, *Fascismo e cultura giuridica*, cit., p. 164, il quale soggiunge che, a suo avviso, non esiste una scienza giuridica a-fascista (e, tanto meno, antifascista) che si trasforma indipendentemente dalle tendenze del regime. Si veda anche M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 26, il quale parla di una disarmante esiguità numerica di giuristi *ab origine* antifascisti o che si erano distanziati dalla dittatura nei primi anni del Regime, e cita tra le eccezioni i nomi di Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Ruffini e Silvio Trentin.

¹⁹² Si veda, in proposito, G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 223-224.

¹⁹³ Sia consentito di rinviare, a questo proposito, a P. Gasparri, *L'autonomia didattica ed amministrativa degli enti d'istruzione*, cit., p. 75; B. Cammarella, *L'istruzione universitaria*, cit., p. 155 ss.; F. Colao, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale*, cit., p. 471 ss.; J. Charnitzky, *Riforma Gentile*, cit., p. 514; G. Luzzatto, *Università*, cit., p. 761-762; F. Lanchester, *Pensare lo Stato*, cit., p. 39-40; A. Ridolfi, *L'Università pubblica e l'Università privata*, cit., p. 503-504; G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani, II*, cit., p. 220 ss.

¹⁹⁴ Si veda, tuttavia, A.C. Jemolo, *Anni di prova*, cit., p. 145, secondo il quale occorre riconoscere che il clima delle università italiane durante il fascismo non era del tutto soffocante, poiché molti degli inconvenienti che si verificarono furono effetto di viltà gratuite e di zelo. A suo dire, i fascisti più accaniti erano incolti e di scarsa intelligenza, incapaci di cogliere il veleno di un argomento che non sembrava toccare affatto il Regime, mentre nel mondo colto la prevalenza era data dai convertiti, ovverosia da coloro che volevano persuadere gli altri e sé stessi di non avere cambiato o di avere rinnegato i valori della loro giovinezza.

considerare, infatti, che il fascismo, ai fini di colonizzazione del corpo accademico, operò, nel giro di una decina di anni, ben tre epurazioni in ambito universitario¹⁹⁵ (tra i primi ad abbandonare l'insegnamento universitario e l'Italia due prestigiosi accademici antifascisti come Francesco Saverio Nitti¹⁹⁶, e Gaetano Salvemini¹⁹⁷): una prima nel biennio 1925-1926, per effetto della l. n. 2300/1925 sulla dispensa dal servizio dei funzionari¹⁹⁸, le cui vittime più importanti furono Enrico Presutti¹⁹⁹, e Silvio Trentin²⁰⁰, mentre un caso a parte fu quello di Arturo Labriola²⁰¹, il cui esonero dal servizio fu determinato dalla mancata dichiarazione di estraneità alla Massoneria; una seconda epurazione nel 1931, in virtù dell'obbligo del giuramento di fedeltà al fascismo introdotto dal Ministro Balbino Giuliano²⁰², e preconizzato dallo stesso Gentile nel 1924 nel regolamento generale universitario²⁰³, le cui vittime principali furono Ernesto Bonaiuti²⁰⁴, Fabio Luzzatto, Francesco Ruffini ed Edoardo Ruffini Avondo²⁰⁵; la terza, infine, a seguito della infame

¹⁹⁵ Sulle molteplici epurazioni operate dal fascismo nell'ambito universitario, si sofferma M. Stipo, *Presentazione*, in Id., *Studi per il centenario della GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (1903) di Cino Vitta*, cit., p. 11 ss.

¹⁹⁶ Cfr. L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, cit., vol. II, p. 14. Sulla figura di Nitti, inoltre, si vedano S. Lupo, *Nitti, Francesco Saverio*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, II, cit., p. 228 ss.; G. Barone, *Nitti, Francesco Saverio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 78, Roma 2013, p. 600 ss.; G. Vetritto, *Francesco Saverio Nitti. Un profilo*, Soveria Mannelli 2013; F.M. Sirignano, *Il grande esule di Acquafredda. Francesco Saverio Nitti tra pedagogia, politica e impegno civile*, Milano 2017.

¹⁹⁷ Si veda L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, cit., vol. II, p. 15-16. Su Gaetano Salvemini, si vedano E. Tagliacozzo, *Introduzione*, in G. Salvemini, *Socialismo, riformismo, democrazia. Antologia di scritti politici, civili, autobiografici*, a cura di E. Tagliacozzo e S. Bucchi, Roma-Bari 1990, p. IX ss.; S. Bucchi, *Introduzione. Una storia lunga cinquant'anni*, in G. Salvemini, *Il Ministro della mala vita. Notizie e documenti sulle elezioni giolittiane nell'Italia meridionale*, a cura di S. Bucchi, Milano 2000, p. IX ss.; N. Tranfaglia, *Salvemini, Gaetano*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, II, cit., p. 579 ss.; S. Lucchese, *Federalismo, socialismo e questione meridionale in Gaetano Salvemini*, Manduria 2004; Id., *La pedagogia in situazione di Gaetano Salvemini. L'utopia possibile: fallibilismo, laicità, democrazia*, Napoli 2016.

¹⁹⁸ Sulla l. n. 2300/1925, si vedano L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, cit., vol. I, p. 368; F. Colao, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale*, cit., p. 487-488; G. Melis, *Storia dell'amministrazione italiana*, cit., p. 314 ss.; A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., p. 71 ss.

¹⁹⁹ Sulla figura di Enrico Presutti, si vedano P. Allotti, *Presutti, Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo II, p. 1627-1628; S. Prisco, *Costituzione, diritti umani, forma di governo. Frammenti di uno studio tra Storia e prospettive*, Torino 2014, p. 95.

²⁰⁰ Si veda M. Stipo, *Presentazione*, cit., p. 13. Sulla singolare figura di Trentin, si vedano F. Benvenuti, *Silvio Trentin giurista*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 1976, n. 4, p. 1732 ss.; A. Pizzorusso, *Prefazione*, in *Dallo Statuto albertino al regime fascista*, tr. it. a cura di A. Pizzorusso, Venezia 1983, p. IX ss.; A. Ventura, *Introduzione*, in S. Trentin, *Diritto e democrazia. Scritti sul fascismo 1928-1937*, tr. it. a cura di G. Paladini, Venezia 1988, p. IX ss.; P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4, cit., p. 421 ss.; F. Cortese, *La libertà individuale come funzione dell'organizzazione pubblica: ordine giuridico e ordine politico in Silvio Trentin*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 2008, n. 4, p. 1067 ss.; G. Bascherini, *46, Rue de Languedoc. Silvio Trentin, "il cittadino prima della città"*, in A. Buratti, M. Fioravanti (a cura di), *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948)*, Roma 2010, p. 33 ss.; M. Caravale, *Una incerta idea*, cit., p. 195 ss.;

²⁰¹ Si veda F. Conti, *Labriola, Arturo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 62, Roma 2004, p. 814 ss.

²⁰² Sul d.l. n. 1227/1931, si vedano L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, cit., vol. I, p. 531 ss.; A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., p. 179-180; G. Luzzatto, *Università*, cit., p. 762; M. Stipo, *Presentazione*, cit., p. 12 ss.; G. Volpe, *Storia costituzionale degli italiani*, II, cit., p. 221-222.

²⁰³ Cfr. art. 31 r.d. n. 674/1924, su cui si veda anche F. Colao, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale*, cit., p. 479 ss.

²⁰⁴ Sulla figura di Buonaiuti, si vedano A.C. Jemolo, *Anni di prova*, cit., p. 167 ss.; F. Parente, *Buonaiuti, Ernesto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 15, Roma 1972, p. 112 ss.; M. Ranchetti, *Buonaiuti, Ernesto*, in V. de Grazia, S. Luzzatto, *Dizionario del fascismo*, I, cit., p. 205-206.

²⁰⁵ Si veda M. Stipo, *Presentazione*, cit., p. 12-13. Su Francesco Ruffini, inoltre, si veda A.C. Jemolo, *Premessa*, in F. Ruffini, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, Bologna 1974, p. 9 ss.; Id., *Introduzione*, in F. Ruffini, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Ristampa III ed., Milano 1992, p. XIX ss.; F. Margiotta Broglio, *Postfazione. Ruffini e la libertà religiosa*, ivi, p. 349 ss. (e in Id., *Religione, diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento*, Bologna 2011, p. 77 ss.); Id., *Introduzione. La passione politica di Francesco Ruffini*, in F. Ruffini, *Discorsi parlamentari*, Roma 1986, p. 1 ss. (e in Id., *Religione, diritto e cultura politica nell'Italia*

legislazione razziale²⁰⁶, della quale furono vittime alcuni tra i più brillanti giuristi dell'Università italiana²⁰⁷, come Tullio Ascarelli, Federico Cammeo²⁰⁸, Donato Donati²⁰⁹, Mario Falco²¹⁰, Ugo Forti, Alessandro Levi, Enrico Tullio Liebman, Adolfo ed Enzo Ravà, Gino Segrè, Cino Vitta, Edoardo Volterra e finanche docenti dichiaratamente fascisti, come Cesare Vivante o Giorgio Del Vecchio²¹¹.

In terzo luogo, bisogna considerare che, tranne il caso di Santi Romano – il più importante studioso di diritto pubblico italiano insieme a Vittorio Emanuele Orlando, il cui incarico presso la Facoltà di Giurisprudenza era giustificato dalla sua stessa fama, né Maraviglia, né Costamagna insegnavano nell'Università *La Sapienza* – è bene ricordarlo, la più prestigiosa sede universitaria dell'epoca – a seguito della vittoria in un concorso universitario. Per quanto riguarda Maraviglia, si può ben dire che la chiamata alla cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico per chiara fama fosse più per meriti politici che per effettivi meriti scientifici, visto che, come si è avuto modo di vedere, di suoi lavori specificatamente dedicati al diritto pubblico e costituzionale non se trovano. Titoli scientifici che poteva, invece, vantare Costamagna, il quale, tuttavia, non poteva ugualmente invocare a suo favore vittorie in concorsi a cattedra. Anzi, va sottolineato che quando il Regime arrivò a costruire un concorso appositamente per lui, la comunità accademica reagì con una sostanziale bocciatura del candidato, dichiarato vincitore con una risicata maggioranza di tre commissari su cinque, il che costrinse, alla fine, il Ministero ad annullare il concorso²¹². Peraltro, va rilevato che la Commissione giudicatrice era formata da un esponente di primo piano del Regime come Francesco Ercole, e da giuristi non certo tacciabili di scarse simpatie per il fascismo come Alberto Asquini, scelto direttamente dal Ministro da una rosa di tre

del Novecento, cit., p. 25 ss.); S. Ferrari, *Introduzione*, in F. Ruffini, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bologna 1992, p. 11 ss.; A. Frangioni, *Introduzione*, in F. Ruffini, *Guerra e dopoguerra. Ordine internazionale e politica della nazionalità*, a cura di A. Frangioni, Soveria Mannelli 2006, p. 7 ss.; M. Dogliani, *Postfazione*, in F. Ruffini, *Diritti di libertà*, III ed., Roma 2014, p. 231 ss.

²⁰⁶ Sulla persecuzione dei docenti di religione ebraica o di origine ebraica, si vedano G. Cianferotti, *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in *Le carte e la storia* 2004, n. 2, p. 15 ss.; E. Colotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 88 ss.; M. Stipo, *Presentazione*, cit., p. 17 ss.; A. Bardusco, *L'espulsione dei professori ebrei dalle Università italiane*, in L. Garlati, T. Vettor, *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto*, cit., p. 163 ss.; F. Pelini, I. Pavan, *La doppia epurazione*, cit., p. 41 ss., 211 ss.; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 101 ss.

²⁰⁷ Sul fatto che i cittadini di religione ebraica costituissero una vera e propria *élite* intellettuale, in particolare per quel che riguarda l'Università, si soffermano F. Pelini, I. Pavan, *La doppia epurazione*, cit., p. 203 ss.; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 21 ss.

²⁰⁸ Sulla figura di Federico Cammeo, si vedano B. Sordi, *Cammeo, Federico*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo I, p. 398 ss.; F. Margiotta Broglio, *Religione, diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 149 ss.; M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico*, cit., p. 519 ss.; P. Craveri, *Cammeo, Federico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 17, Roma 1974, p. 286 ss.

²⁰⁹ Su Donato Donati, si vedano F. Tamassia, *Donati, Donato*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 41, Roma 1992, p. 24 ss.; T.E. Frosini, *Donati, Donato*, in M. Aini, *Dizionario costituzionale*, cit., p. 165.

²¹⁰ Sulla figura di Mario Falco, si vedano F. Margiotta Broglio, *Falco, Mario*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo I, p. 816 ss.; Id., *Religione, diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 135 ss.; Id., *Falco, Mario*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 44, Roma 1994, p. 311 ss.

²¹¹ Sulla singolarità della posizione di Del Vecchio, epurato nel 1938 dai fascisti e poi nel 1944 dagli antifascisti, si soffermano B. Raggi, *Baroni di razza*, cit., p. 183 ss.; G. Montoni, *La continuità necessaria*, cit., p. 161-162. Sulla figura di Giorgio Del Vecchio, inoltre, si vedano M. Caravale, *Una incerta idea*, cit., p. 72 ss., 135 ss., 219 ss.; B. Montanari, *Del Vecchio, Giorgio*, in AA.VV., *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., tomo I, p. 744 ss.; V. Frosini, *Del Vecchio, Giorgio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 38, Roma 1990, p. 391 ss.

²¹² Cfr. *infra*, § 2.3, nota 183.

candidati, Pier Silverio Leicht e Lorenzo Mossa, mentre l'unico giuspubblicista era Giovanni Salemi²¹³.

Per quanto riguarda, invece, le epurazioni al Senato, occorre tenere presente che nel 1943 il Senato non si poteva considerare più l'istituzione dove l'opposizione antifascista aveva ancora una voce²¹⁴, dopo che la dichiarazione di decadenza dei deputati aventiniani aveva conferito al fascismo il monopolio della rappresentanza politica alla Camera dei Deputati – va ricordato, infatti, che storici esponenti dell'antifascismo come Croce, Ruffini, Albertini erano senatori, così come senatore era Gaetano Mosca –, ma, a partire dalla Presidenza Federzoni, era diventata una istituzione totalmente fascistizzata²¹⁵. In conclusione, quindi, se c'è un rimprovero che si può fare alle epurazioni, è che furono fatte male, all'italiana: c'è chi pagò per tutti, e chi non pagò per nulla. Ma questa è un'altra questione.

²¹³ Interessante è anche il fatto che due giuspubblicisti della scuola orlandiana come Oreste Ranelletti e Santi Romano declinarono platealmente la nomina in Commissione. Si vedano, in proposito, F. Lanchester, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, cit., p. 107-108; M. Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, cit., p. 33.

²¹⁴ Sulla opposizione antifascista in Senato dopo il 1922, si veda L. Zani, *Crisi del liberalismo e del parlamentarismo nel Senato italiano dopo la marcia su Roma*, in E. Gentile, F. Lanchester, A. Tarquini, *Alfredo Rocco*, cit., p. 131 ss.

²¹⁵ Si veda, in proposito, M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., p. 3 ss., la quale sottolinea come il processo di fascistizzazione del Senato, iniziato a partire dal 1928, aveva trovato la sua realizzazione con la Presidenza di Luigi Federzoni. Gli effetti di questo fenomeno risultano evidenti dai dati citati a suffragio: il 25 luglio del 1943 ben 426 senatori su 452 risultavano iscritti al P.N.F., mentre il 31 ottobre 1922 ne era solo 1 su 398. Lievemente diversa è la posizione di A. Pezzana, *Il Senato del Regno dal 1922 al 1946*, cit., p. 38, secondo cui il fatto che dal 1929 non fossero più nominati senatori estranei al fascismo non dipendeva tanto dalla fascistizzazione del Senato, quanto da quella dell'intero Paese. Del Senato come istituzione fascistizzata parla anche A. Mastropaolo, *L'enigma presidenziale*, cit., p. 61. Di ultima battaglia liberale a proposito della discussione in Senato del 12 maggio 1928 parlano L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, cit., vol. I, p. 441 ss.